

La rosa blu

La rivista **Anffas**^{Onlus} sulle disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo



Il Progetto di Vita delle persone con disabilità

Anno XXIX n°1 - Luglio 2021
Poste S.p.a. Speed.abb.pt D.L. 353/03 (conv in L27/02/04) art 1 comma 2 DCB ROMA la rivista Anffas Onlus sulla disabilità
IN CASO DI MANCATO RECAPITO RINVIARE A UFFICIO POSTE ROMA - LA ROMANINA PER LA RESTITUZIONE AL MITTENTE E PREVIO ADDEBITO



I principali pronunciamenti giurisprudenziali

La rosa blu

LA RIVISTA ANFFAS ONLUS SULLA DISABILITÀ - Anno XXIX N.1 - Luglio 2021

Direttore Editoriale

- Roberto Speciale

Direttore Responsabile

- Salvatore Curiale

Comitato Editoriale

- Rossella Collina, Emanuela Bertini

- Bianca Maria Lanzetta

Redazione

- Roberta Speciale - Responsabile

- Daniela Cannistraci - Addetta (pubblicista)

- Miriam Prete - Addetta

- Silvia Sanfilippo - Addetta

Autorizzazione

Tribunale di Roma n. 254/82 del 3.7.82

Luglio 2021



ANFFAS^{ONLUS}
dal 1958 la persona al centro

Personalità Giuridica D.P.R. 1542/64

Iscritta al registro nazionale delle

Associazioni di Promozione Sociale al n. 94/04

Via Casilina, 3/T - 00182 ROMA - Tel. 06.3611524 - Fax 06.3212383

e-mail nazionale@anffas.net - www.anffas.net

Nel rispetto dell'ambiente, questa rivista
è stata stampata su carta naturale
senza legno e riciclabile



Editoriale

Roberto Speciale

p. 4

Le origini del Progetto Individuale

p. 7

Come elaborare un Progetto Individuale e quali
contenuti essenziali prevedere

p. 11

Il Progetto di Vita Individuale ai sensi dell'art. 14 della
l. 328/2000: come si richiede e quali sono gli strumenti
legali da utilizzare in caso di diniego o inerzia

p.14

La sentenza epocale del Tar Calabria sez II n. 440 - 12
Aprile 2013

p. 17

Il rapporto tra P.E.I. scolastico e Progetto Individuale
dell'art. 14 della l. 328/2000 secondo la sentenza Tar
Catania n. 10/2018 e la riforma della buona scuola

p. 21

Il diritto della persona con disabilità ad avere un
proprio Progetto Individuale dell'art. 14 della l.
328/2000: la sentenza Tar Valle d'Aosta n. 1/2020

p. 24

La redazione e l'attuazione del Progetto Individuale
non può trovare limiti nelle esigenze di natura
finanziaria: il Consiglio di Stato n. 1/2020

p. 27

La competenza del giudice civile per l'attuazione
del Progetto Individuale già redatto: la sentenza Tar
Catania n. 243/2011 e le sentenze dei giudici civili

p. 30

I Progetti Individuali anche per il "Durante Noi,
Dopo di Noi" non possono essere generici: le sentenze
gemelle Tar Catania: nn. 2782-2783/2019

p.33

Il diritto della persona con disabilità ad avere un proprio Progetto Individuale deve essere sempre e comunque garantito anche durante la pandemia: il d. Pres. Tar Palermo n. 429/20 e la successiva sentenza Tar n. 957/2020

P. 36

Se l'amministrazione competente non provvede alla stesura del Progetto Individuale può configurarsi il reato di rifiuto di atti di ufficio – omissione nonché la responsabilità per danno erariale: la sentenza del Tar Catania n. 559/2019

P.38

Il Progetto di Vita Individuale e Personalizzato e le misure del PNRR

p. 40

Il progetto "Liberi di scegliere... dove e con chi vivere": l'attuazione della l. 112/16

p. 43

Inclusi - dalla scuola alla vita

p. 47

Univers@bility, un nuovo progetto culturale per promuovere dialogo e condivisione in materia di disabilità

p. 49

Il nuovo assetto della Fondazione Nazionale Anffas "Durante e Dopo di Noi"

p. 51

Inserto

p. I-XLVI



Questo numero della rivista Anffas spiega che cos'è il **Progetto Individuale di Vita** delle persone con disabilità e parla anche delle **più importanti sentenze dei Tribunali italiani** sul diritto ad avere un Progetto Individuale di Vita.

Il Progetto Individuale di Vita è molto importante per le persone con disabilità.

Nel **Progetto Individuale vengono scritti tutti i desideri e i bisogni delle persone con disabilità** e in questo modo si possono creare dei supporti per aiutarle a fare ciò che desiderano.

Carissimi, questo numero della nostra rivista è integralmente dedicato al **Progetto Individuale/personalizzato di vita delle persone con disabilità**, redatto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della Legge n. 328/00. Tale scelta nasce dalla consapevolezza che da oltre 20 anni dalla sua emanazione la Legge 328 rimane, in gran parte, inattuata. Ancor di più rimane inattuato l'art. 14 della stessa legge, inibendo, di fatto, alle persone con disabilità ed ai loro familiari di disporre di un organico progetto che sia in grado di garantire esigibilità di diritti e qualità di vita. Ciò, nonostante siano la legge inequivoca e la giurisprudenza copiosa che acclarano il diritto ad ottenere tale progetto. Non un progetto qualsiasi o un semplice piano individualizzato

di sostegni ma, bensì, un complesso elaborato che, partendo dai desideri, aspettative e preferenze delle stesse persone con disabilità e dei loro familiari, identifica tutti i necessari sostegni, chiaramente declinati per qualità, quantità, ed intensità per garantire ad ogni persona con disabilità di annullare o ridurre le barriere, presenti nel suo contesto di vita, che ne limitino la loro partecipazione sociale, in condizioni di pari opportunità con gli altri cittadini.

Con questo numero Anffas si prefigge di fare piena chiarezza sul tema a partire dalla storia di tale strumento e di come l'originaria norma si sia pian piano arricchita di significati, valori, elementi e, negli ultimi anni, anche dei paradigmi della Convenzione Onu sui diritti delle

persone con disabilità, nonché di come Anffas, a tutti i livelli, in questi oltre 20 anni si sia sempre battuta per rivendicare la piena applicazione della Legge 328/2000, a partire proprio dall'art. 14 che, come detto, è oggetto di una approfondita analisi in questo numero della rivista. Una storia in cui il nostro sistema, proprio grazie alla Legge 328, ha cercato di passare dall'approccio più spiccatamente sanitario ad un sistema che evolvesse progressivamente verso un'integrazione tra sanitario e sociale, in forza del nuovo modello di approccio biopsicosociale, indicato anche dall'Oms quale necessaria evoluzione di approccio alla disabilità, nonché oggi sancito fortemente dalla stessa CRPD. Allo stesso tempo le persone con disabilità ed i loro familiari hanno assunto progressivamente maggiore consapevolezza sul fatto che singoli e parcellizzati interventi, servizi e prestazioni, tra l'altro non sempre presenti e garantiti sul territorio, non sono per nulla confacenti alle reali necessità delle PcD.

In buona sostanza **le persone con disabilità, in una visione olistica della persona stessa, hanno diritto ad un loro progetto di vita. Progetto che deve essere adeguatamente sostenuto sia dal punto di vista economico che attraverso l'accesso ad una rete integrata di interventi, servizi e prestazioni che, come indicati nel proprio progetto di vita siano poi resi pienamente e concretamente esigibili.** Questo comporta anche un serio ripensamento dei servizi stessi in modo che gli stessi risultino utili nel supportare e sostenere le persone a cui sono destinati per garantire loro piena inclusione sociale e qualità di vita. Si tratta di addivenire ad un nuovo sistema nel quale non siano più le persone ad essere adattate a servizi precostituiti e standardizzati **ma devono essere i servizi stessi ad essere adattati alle reali esigenze delle persone.** Quindi, come più volte detto, diviene centrale il Progetto Individuale e personalizzato di vita che, però, si ribadisce deve essere sempre realizzato **con** la persona interessata e, ove previsto, con i suoi familiari e non **per** la persona con disabilità. In buona sostanza deve essere chiaro a tutti che il progetto di vita è della persona stessa. In tal senso è indispensabile che il processo valutativo effettuato da una équipe composta sia da una componente medica e una componente sociale, parta sempre dai desideri, aspettative e preferenze della persona stessa e tenga in grande conto anche le indicazioni e le richieste dei familiari o delle persone di riferimento. Per le persone con disabilità intellettive e del neurosviluppo nei percorsi valutativi va altresì posta particolare attenzione nel garantire il diritto all'autodeterminazione anche facendo ricorso al processo decisionale supportato. I progetti stessi devono quindi essere pensati, strutturati ed attivati non più come interventi fini a se stessi ora di natura sanitaria o di mera assistenza, nella

falsa convinzione che la vita delle persone con disabilità sia solo salute o assistenza bensì in quanto una - e non anche - promozione della persona, della sua crescita e della sua partecipazione ai vari contesti sociali.

Purtroppo l'ottenimento dei Progetti Individuali e personalizzati ai sensi e per gli effetti dell'art. 24 della Legge 328/2000 nonché per l'attuazione delle Legge 112/2016 rimane un diritto largamente negato come spesso ad essere negati sono gli stessi servizi e prestazioni. Nonostante le tante e, spesso, buone leggi, il carico della disabilità rimane, in gran parte, sulle spalle delle famiglie con tutto ciò che ne consegue e con la conseguenza che non di rado siamo, nostro malgrado e con grande angoscia, testimoni di autentici drammi familiari. Sempre più spesso siamo costretti a ricorrere alle aule di tribunale per vedere garantiti i nostri fondamentali diritti e anche tutta la storia inerente la corretta applicazione dell'art. 14 è connotata da una serie di pronunciamenti giudiziari (molti promossi proprio dalle famiglie Anffas). Pronunciamenti che ci confortano sul fatto che il Progetto Individuale rappresenta un diritto soggettivo perfetto e che quanto in esso contenuto deve essere reso, dai vari soggetti a ciò deputati, pienamente esigibile senza opporre alcuna limitazione, neppure di ordine economico. Questo numero della rivista non solo consacra tutto questo ma ci indica, senza se e senza ma, che Anffas (anche se spesso in splendida solitudine) ci aveva visto giusto quando ha deciso di puntare sul diritto al progetto di vita ed al budget di progetto nonché tutto il lavoro che ha portato ad approntare il sistema di valutazione multidimensionale denominato **"Matrici ecologiche e dei sostegni"** e che oggi, più che mai occorre continuare a battersi affinché tali progetti non solo vengano redatti ma vengano redatti secondo le giuste modalità e con strumenti di valutazione basati sulle più aggiornate evidenze scientifiche. A tal fine Anffas **ha già formato oltre 700 figure professionali, componenti le équipe valutative, e sta implementando il sistema "Matrici 2.0" anche attraverso il progetto "Libere scegliere...dove e con chi vivere" in modo da supportare le famiglie anche nella predisposizione del progetto per l'applicazione della Legge 112/2016 "Durante e Dopo di noi".**

Il percorso che rimane da fare è, pertanto, ancora nulla e per nulla scontato ma Anffas nella sua lunga storia ha sempre dimostrato che di fronte ai diritti ed alla dignità delle persone con disabilità e dei loro familiari non si arretra mai, neppure di un millimetro. La speranza, quindi, è che i contenuti di questo numero tematico de' "La Rosa Blu" possano contribuire a far prendere consapevolezza, soprattutto al sistema pubblico deputato a garantire la predisposizione del progetto di vita, sul fatto che tale diritto non può né deve più essere negato e che **Anffas continuerà a battersi, in tutti i modi**

ed in tutte le sedi fino a quando questo diritto non verrà reso pienamente esigibile.

Forza questa che in Anffas viene dalle nostre persone e dalle nostre famiglie. Tante sono state, infatti, le sollecitazioni che in questi lunghi anni Anffas ha ricevuto.

Mi piace, per esempio, citare l'istanza che partì ormai, alcuni anni orsono, in Calabria, un lungo e serrato contenzioso giudiziario volto a vedere acclarato tale diritto in sé, pretermesso dal Comune di turno, che determinò la pubblicazione di una sentenza importantissima (**la n. 440 del 2013 del Tar Catanzaro** il cui approfondimento trovate nel corpo della rivista), perché, oltre a ristabilire il diritto della persona con disabilità in questione ad ottenere i giusti ed adeguati sostegni per il suo specifico percorso di vita, forniva, nella motivazione, una ricostruzione assolutamente ricca del valore del Progetto Individuale, di alcuni elementi imprescindibili per la sua redazione, nonché per la procedura da seguire per l'elaborazione e la modalità di costruzione ed attuazione anche nel tempo di tale progetto, ordinando quindi al Comune e all'Azienda Sanitaria di rimettere un nuovo progetto che tenesse conto di tutto ciò.

Fu proprio a seguito di tale vittoria giudiziaria che ci rendemmo conto in Anffas che occorreva anche fornire degli strumenti per le equipe pubbliche che dovevano poi di fatto strutturare il progetto, fino a quel momento incapaci di realizzarlo.

Subito come Associazione Nazionale di Promozione Sociale non ci limitammo ad individuare le criticità, ma operammo per superarle avviando nel 2014 un progetto sperimentale (realizzato anche con un co-finanziamento del Fondo per l'Associazionismo del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali) per strutturare un software che potesse essere di supporto all'equipe nella valutazione multidimensionale e nella conseguente progettazione dei sostegni e dei supporti.

Ma l'accelerata decisiva, lo sappiamo, è intervenuta a cavallo degli anni 2016-2017.

Nel giugno 2016, infatti, è stata approvata la **Legge n. 112/2016 sul "durante noi, dopo di noi"** in cui si è ritenuto che nessuna misura finanziata da tale legge potesse attivarsi a beneficio delle varie persone con disabilità grave se non in coerenza con il loro percorso di vita e quindi con il loro più ampio progetto di vita ex art. 14 Legge n. 328/00. Ciò a dimostrazione che nella strutturazione di qualsivoglia intervento non si potesse ormai che partire dalla Persona, con i suoi desideri, aspettative e scelte; tanto è vero che per la prima volta, nel decreto attuativo della medesima legge, si introdusse il concetto di supporto alla persona con disabilità per la sua presa

di decisioni, vincolando tale approccio per la legittimità stessa del progetto (sul punto consiglio di leggere attentamente l'articolo sulle **sentenze "gemelle" del Tar Catania del 2019**, nelle quali il Giudice Amministrativo ha riconosciuto l'imprescindibilità del protagonismo della persona con disabilità nella fase di progettazione, ma anche di monitoraggio e verifica dell'attuazione dello stesso).

Nell'aprile 2017 poi è stato altresì emanato il decreto legislativo n. 66, con cui si è data attuazione alla riforma del sistema di inclusione scolastica degli alunni con disabilità, in cui si è iniziato ad ipotizzare che comunque il "tempo scuola" e quindi la pianificazione educativa di sostegno e supporto per le attività scolastiche dovesse comunque coordinarsi con le altre attività extrascolastiche, arrivando, col correttivo di tale decreto nel 2019, a **definire il P.E.I. scolastico come parte integrante della vita di ciascun alunno con disabilità e quindi del suo più ampio Progetto Individuale ex art. 14 l. n. 328/00** (sul punto si veda anche l'articolo sulla **sentenza del 2018 sul rapporto tra P.E.I. scolastico e Progetto Individuale**, che ha anche determinato in un certo qual modo il Ministero a correggere sul punto e nel senso sopra detto l'originario articolato del d.lgs. n. 66/2017).

Queste sono solo alcune delle più significative tappe che Anffas ha potuto fare grazie alle persone con disabilità ed alle loro famiglie che si sono messe costantemente in gioco, anche a beneficio di tutti gli altri, per attivare giudizi, sperimentare soluzioni sempre più interessanti e soprattutto continuare a percorrere il nostro epocale percorso.

Ma ancor oggi tanta confusione regna nell'attuale sistema di presa in carico e, non di rado, si continua a confondere un piano specifico o un piano individuale di sostegni (P.A.I., P.E.I., P.R.I., etc.) con il progetto di vita. Motivo in più per continuare ad attuare iniziative formative ed informative, approfondimenti, proposte, studi e ricerche all'interno della quale azione si colloca anche questo numero tematico della nostra importante e prestigiosa rivista.

Nell'augurarvi una buona lettura non posso che guardare già alla prossima meta del nostro percorso: il Progetto Individuale declinato anche con le misure di progressivo accompagnamento all'inclusione lavorativa, sperando nel frattempo di vedere emanate anche le previste Linee Guida del Ministero del Lavoro che aspettiamo da 4 anni.

Forza Anffas!



Le origini del Progetto Individuale

La rosa blu

Le origini del Progetto Individuale

Tra la fine dell'anno 2000 e l'inizio dell'anno 2001 si volle costruire in Italia un modello integrato tra prestazioni sociali e prestazioni sanitarie nella consapevolezza che le risposte ai "bisogni di salute" non si esaurissero solo nelle cure sanitarie, ma anche e soprattutto negli interventi, prestazioni e supporti volti al miglioramento delle condizioni di benessere della persona ed a un suo sviluppo personale, anche nella nuova concezione data al concetto di "salute" dalla Costituzione e dall'Organizzazione Mondiale della Sanità.

Pertanto sia si introdusse nella Legge n. 328 del 8 novembre 2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") una specifica norma (art. 14) che prevedesse che l'insieme degli interventi sociali si raccordasse alle prestazioni sanitarie all'interno di un progetto unitario ed individuale sia dall'altro canto si indicò nell'articolo 2 del DPCM 14 febbraio 2001 ("Atto di indirizzo e coordinamento in materia di prestazioni socio-sanitarie") che, laddove vi fossero bisogni di salute che richiedessero prestazioni sanitarie ed azioni di protezione sociale, spesso tra di loro inscindibili, queste fossero realizzate in base ad un "progetto personalizzato" redatto sulla scorta di valutazioni multidimensionali. Relativamente a tali valutazioni multidimensionali già si prevedeva nel comma 3 del medesimo articolo 2 che "Ai fini della determinazione della natura del bisogno si tiene conto degli aspetti inerenti a: a) funzioni psicofisiche; b) Natura delle attività del soggetto e relative limitazioni; c)

modalità di partecipazione alla vita sociale; d) Fattori di contesto ambientale e familiare che incidono nella risposta al bisogno e nel suo superamento."

L'articolo 14 della Legge n. 328/00 nello specifico

Sicuramente la corrispondente indicazione nel successivo DPCM 14.02.2001 su come analizzare la situazione di partenza di bisogno, qualora questo fosse sociale e sanitario, ha sin dall'inizio potuto considerarsi un punto stabile nel lavoro anche del Progetto Individuale ex art. 14 Legge n. 328/00, ma occorre precisare che quest'ultimo aveva una vocazione di operatività più ampia, volendo andare a coordinare anche interventi che fuoriuscissero dall'ambito del sanitario e socio-sanitario ovvero strutturare percorsi individuali di supporto della vita delle persone che esulassero del tutto, in alcuni casi, dalla Sanità.

In sostanza, il Progetto Individuale di cui all'articolo 14 della Legge n. 328/00 poteva riguardare e riguarda anche solo aspetti sociali, familiari, scolastici, lavorativi, che comunque sono parti fondamentali della vita delle persone in generale e delle persone con disabilità nello specifico, garantendo quindi a queste ultime di svilupparsi come persone in tali ambiti di vita, dove le risposte al bisogno di salute in senso stretto sono strumentali proprio a tale partecipazione nei vari contesti.

Infatti, il comma 1 dell'art. 14 della Legge n. 328/00 prevedeva sin dall'inizio

e continua a prevedere che “1. Per realizzare la piena integrazione delle persone disabili di cui all’articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell’ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell’istruzione scolastica o professionale e del lavoro, i comuni, d’intesa con le aziende unità sanitarie locali, predispongono, su richiesta dell’interessato, un Progetto Individuale, secondo quanto stabilito al comma 2”.

Seguendo il filo del ragionamento sopra illustrato non è neppure un caso che da subito si sia indicato che potessero presentare domanda per la redazione del Progetto Individuale le persone con disabilità in possesso della certificazione della Legge n. 104/1992 e non i “malati”, gli “invalidi civili”, ecc., in quanto il Progetto Individuale viene visto come lo strumento volto ad individuare tutti i supporti e sostegni utili ad eliminare quella “difficoltà di apprendimento, di relazione o di integrazione lavorativa .. tale da determinare un processo di svantaggio sociale o di emarginazione”, che proprio la certificazione ex lege n. 104/1992 attesta esserci (al di là del fatto che poi tale attestazione possa essere con connotazione di gravità o meno, visto che il legislatore nell’articolo 14 della 328/00 richiama solo l’articolo 3 della l. n. 104/1992 in generale, senza restringere il campo alla certificazione con connotazione di gravità, prevista solo dal comma 3 del più ampio articolo 3 citato).

Leggendo il comma 1 dell’articolo 14 della Legge n. 328/00 balza agli occhi la dichiarata finalità del perseguimento dell’“integrazione” delle persone con disabilità, laddove appunto a quell’epoca gli interventi venivano considerati solo a supporto delle persone con disabilità, per farle inserire nei vari contesti sociali predeterminati, non pensando invece anche ad intervenire su di essi, modificandoli in maniera da poter accogliere, “includere” le persone con disabilità. Ma è logico che, oggi, dopo aver acquisito il nuovo concetto di disabilità, quale interazione tra una persona con una sua data condizione di salute ed un ambiente considerato negativo in quanto avente barriere fisiche, comportamentali, culturali, che ostacolano quindi la partecipazione allo stesso su base di uguaglianza con gli altri, si

può considerare come finalità da perseguire la c.d. “inclusione”.

Nel comma 2 dell’articolo 14 della Legge n. 328/00 vengono poi individuati i principi per la redazione del progetto e la tipologia dei sostegni da attivare, partendo da un’analisi di partenza che consideri il funzionamento della persona e che permetta quindi su quali assi lavorare per poi prevedere i piani di sostegno per intervenire sui singoli ambiti (Piano riabilitativo per l’azione sanitaria, Piano Educativo individualizzato per gli interventi di supporto scolastico, ecc.).

Tra l’altro proprio ritenendo che, nel caso di Progetti Individuali per minori, si dovessero considerare (nella più ampia valutazione volta alla progettazione individuale di vita) anche gli interventi ed il percorso svolto a scuola facendo in modo che il piano educativo individualizzato (che raccorda tutti gli interventi a livello scolastico) diventi parte integrante del più ampio Progetto Individuale di vita, il comma 2 dell’articolo 14 ha subito l’introduzione di alcune novelle (segnate in grassetto nel testo che segue) in base ai Dlgs n. 66/2017 e 96/2019 sulla riforma della disciplina per l’inclusione degli alunni con disabilità, così oggi recitando:

*“Il Progetto Individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale **«o al Profilo di funzionamento»**, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, **«il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche»**, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all’integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel Progetto Individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare”.* Il tutto quindi è pensato, da un punto di vista normativo, perché proprio per le persone con disabilità, in particolare per quelle con disabilità intellettiva e disturbi del neurosviluppo (che in genere presentano quadri complessi nella costruzione del proprio percorso di vita, dovendosi considerare più fattori - specie quelli che costituiscono barriere - nella loro

partecipazione ai propri contesti di vita), gli interventi non siano segmentati, se non addirittura in alcuni casi tra di loro confliggenti, vanificando quindi l'efficacia e l'efficienza degli stessi.

L'attivazione di un Progetto Individuale non può, quindi, essere relegato alla risposta di un mero bisogno assistenziale, addirittura spesso emergenziale, ma porta ad una necessaria costruzione di interventi coordinati tra loro che, partendo dai bisogni e dalle capacità della singola persona con disabilità, ma soprattutto dei suoi desideri ed aspettative, valorizzino e sostengano, nel corso della vita, con i giusti supporti, un percorso unitario e progressivo di acquisizione di autonomie e di sempre più ampio sviluppo della persona, specie nell'ottica della partecipazione ed inclusione sociale e nel rispetto della sua libertà di compiere le proprie scelte.

Lento evolversi del concetto di Progetto Individuale ex art. 14 Legge n. 328/00

Per anni la norma è stata totalmente inattuata sia per la scarsa conoscenza delle persone con disabilità e delle loro famiglie dell'esistenza di tale opportunità sia in molti altri casi per l'incapacità delle Amministrazioni di ragionare con un lavo-

ro coordinato e di promozione di uno sviluppo unitario di crescita e di inclusione della persona, preferendo volta per volta verificare quale singolo servizio poter attivare in favore della persona tra quelli già attivi ed esistenti sul territorio ed ancora disponibili.

Tutto ciò poi è stato ulteriormente complicato dal fatto che, immediatamente dopo, nel 2001 si attuò la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione determinando quindi che varie materie di intervento (inclusa quella sociale) non fossero più di competenza statale o concorrenti tra Stato e Regioni, con la chiara conseguenza che i vari sistemi regionali si diversificassero in maniera del tutto anomala o non trovassero compiuta definizione sul punto.

Negli anni è stata invece la giurisprudenza a sopperire a tale mancata attuazione, censurando omissioni o scarsa ed incoerente applicazione del tutto, arrivando altresì in alcuni casi anche a meglio definire, seppur in chiave interpretativa, alcuni elementi previsti solo in nuce dall'articolo 14 comma 2 Legge n. 328/00, riconoscendo quindi un diritto pieno della persona con disabilità ad un Progetto Individuale che tra l'altro sia completo proprio delle indicazioni giudiziarie consolidate nel corso degli anni e soprattutto realizzabile con una metodologia ben chiara.



Ma l'accelerata finale sulla tanto auspicata applicazione del Progetto Individuale l'hanno data due provvedimenti normativi:

- la riforma sull'inclusione scolastica degli alunni con disabilità (sopra ricordata citando i decreti legislativi n. 66/2017 e 96/2019) che, rimarcando che il P.E.I. scolastico è parte del Progetto Individuale ex art. 14 Legge n. 328/00, ha definitivamente chiarito che quest'ultimo è un più ampio progetto che contiene tutti i vari piani di sostegni dei vari ambiti della vita frequentati dalla persona con disabilità e non si esaurisce solo in qualcuno di esso;

- la Legge n. 112/2016 sul "durante noi, dopo di noi" che prevede che nessun intervento possa essere finanziato se non nell'ambito di un percorso di vita coerente con il Progetto Individuale delle persone con disabilità, tanto da richiedere come requisito ineludibile l'esistenza di un Progetto Individuale di cui all'art. 14 Legge n. 328/00, per la redazione del quale, almeno per la specifica ottica del "durante noi, dopo di noi", si forniscono poi elementi fondamentali nell'articolo 2 del Decreto attuativo della medesima Legge del 23.11.2016.¹

¹ L'art. 2 del D.M. 26.11.2016, attuativo della Legge n. 112/2016 prevede che:

1. "Agli interventi di cui al presente decreto, nei limiti delle risorse del Fondo, le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare accedono previa valutazione multidimensionale, effettuata da equipe multi professionali in cui siano presenti almeno le componenti clinica e sociale, secondo i principi della valutazione bio-psico-sociale e in coerenza con il sistema di classificazione ICF (Classificazione internazionale del funzionamento, della disabilità e della salute). Le equipe multi professionali sono regolamentate dalle regioni senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Nelle more della revisione delle procedure di accertamento della disabilità e della definizione di strumenti nazionali di valutazione, anche in attuazione del Piano per la non autosufficienza, di cui all'art. 7 del citato decreto interministeriale 26 settembre 2016, la valutazione multidimensionale analizza le diverse dimensioni del funzionamento della persona con disabilità in prospettiva della sua migliore qualità di vita, ed in particolare, almeno le seguenti aree:

- a) cura della propria persona, inclusa la gestione di interventi terapeutici;
- b) mobilità;
- c) comunicazione e altre attività cognitive;
- d) attività strumentali e relazionali della vita quotidiana.

2. La valutazione di cui al comma 1 è finalizzata alla definizione del progetto personalizzato per la persona con disabilità grave. Il progetto individua gli specifici sostegni di cui la persona con disabilità grave necessita, a partire dalle prestazioni sanitarie, sociali e socio-sanitarie ed inclusi gli interventi e i servizi di cui all'art. 3, a valere sulle risorse del Fondo, in coerenza con la valutazione multidimensionale e con le risorse disponibili, in funzione del miglioramento della qualità di vita e della corretta allocazione delle risorse medesime. Nel caso la persona sia stata valutata e disponga di un progetto per finalità diverse da quelle di cui al presente decreto, la valutazione e la progettazione sono integrate con gli interventi e i servizi di cui all'art. 3. Il progetto personalizzato contiene il budget di progetto, quale insieme di tutte le risorse umane, economiche, strumentali da poter utilizzare in maniera flessibile, dinamica ed integrata.

3. Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione. Laddove la persona con disabilità grave non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà, è sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi, fermo restando quanto previsto all'art. 3, comma 1, secondo periodo.

4. Il progetto personalizzato individua, sulla base della natura del bisogno prevalente emergente dalle necessità di sostegni definite nel progetto, una figura di riferimento (case manager) che ne curi la realizzazione e il monitoraggio, attraverso il coordinamento e l'attività di impulso verso i vari soggetti responsabili della realizzazione dello stesso.

5. Il progetto personalizzato definisce metodologie di monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione, tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona con disabilità grave."



Come elaborare un Progetto Individuale e quali contenuti essenziali prevedere

La rosa blu

Come elaborare un Progetto Individuale e quali contenuti essenziali prevedere

Per elaborare un buon progetto si deve partire dalla valutazione dei profili di funzionamento della persona e delle sue autonomie all'interno di tutti i vari ambiti sociali che essa vive (matrici ecologiche), stabilendo quindi, insieme alla persona con disabilità, su quali assi lavorare (obiettivi) per migliorare i vari domini della qualità della sua vita (ossia il benessere fisico, materiale ed emozionale, partecipazione, inclusione, sviluppo personale, relazioni interpersonali conoscenza dei propri diritti).

Infatti, proprio in ragione degli obiettivi stabiliti e partendo anche dai sostegni e supporti (anche informali, come la famiglia) già esistenti e rilevati dall'UVM, si potranno poi ben calibrare e finalizzare le tipologie, il grado e l'intensità dei supporti da erogare e da coordinare (matrici di supporti) nella successiva fase della vera e propria progettazione.

Quindi l'elaborazione di un progetto deve avere chiare le varie fasi:

- analisi di partenza e valutazione dei vari ambiti vissuti dalla persona, individuando quali siano a quel momento le condizioni facilitanti o di barriera alla partecipazione degli stessi da parte della persona con disabilità;
- individuazione degli obiettivi e determinazione dei sostegni e supporti da attivare o da rimodulare per ciascun contesto, partendo da quelli già in atto [in tal senso il progetto di vita comprenderà i vari piani di sostegno dei vari ambiti scolastico, riabilitativo, sportivo, ecc.];

- determinazione del c.d. budget di progetto, con cui attivare gli interventi ed i servizi previsti;
- individuazione di un case manager, che curi l'attuazione del Progetto Individuale e ne monitori l'andamento, anche eventualmente richiedendo una nuova valutazione e una ricalibratura degli interventi in essere.

Tutti e ciascuno di questi punti, come detto nell'editoriale e nel precedente articolo della rivista, sono stati oggetto di varie pronunce giurisprudenziali che hanno consolidato i loro contenuti ed il loro atteggiarsi.

Rimandando pertanto sulle specifiche questioni alla lettura dei singoli successivi articoli, occorre qui però ribadire alcuni punti fermi

Unità di valutazione multidimensionale ed utilizzo di scale di valutazione

Di regola presso ciascun distretto socio-sanitario vi deve essere almeno un'Unità multiprofessionale che effettui una valutazione multidimensionale.

La composizione e la denominazione di tali Unità varia da Regione a Regione, ma occorre considerare che vi deve essere, oltre alla persona con disabilità, almeno un nucleo indefettibile di componenti provenienti dal settore sociale e da quello sanitario. Al di là di tale nucleo minimo deve essere garantita, data l'eterodirezionalità degli interessi e la varietà dei contesti da valutare, l'integrazione di coloro che già partecipano della vita di quella persona (Terzo Settore, scuola, ecc.).

La partecipazione potrà essere garantita non solo con la presenza agli incontri, ma anche attraverso la possibilità di presentare proprie memorie, osservazioni o proposte di progetto, facendo entrare il tutto dentro il procedimento di valutazione.

Molte persone depositano una bozza di valutazione multidimensionale che però poi deve essere vagliata dalla UVM nel suo complesso e comunque validata. Infatti la persona con disabilità potrebbe già essere in possesso di una batteria di test (addirittura più ampia di quelli previsti per quel territorio dalla Regione o da uno specifico regolamento territoriale) e/o avere già una intervista di aspettative e desideri e depositare il tutto; in tal caso l'UVM deve tenere conto di tutto ciò, validandolo oppure ritenendolo non idoneo, ma in tale ultimo caso adeguatamente motivando, pena l'incorrere in un vizio di eccesso di potere.

Così come per la valutazione multidimensionale, anche per la progettazione vera e propria o per l'intero Progetto Individuale è fatta salva la possibilità (non l'obbligo) da parte della persona direttamente interessata di presentare una propria proposta anche totalmente articolata e definita, spettando all'UVM il compito semplicemente di validarla e sottoscriverla, in caso di esame positivo.

Questo è quanto è accaduto in alcuni casi in cui delle persone con disabilità hanno proposto all'UVM un Progetto Individuale già ben definito, vedendoselo accogliere direttamente. In alcuni casi il progetto era stato realizzato attraverso lo strumento "Matrici Ecologiche 2.0" e con equipe multiprofessionali di Anffas, che poi hanno avuto una formale validazione dalle Pubbliche Amministrazioni che hanno dovuto anche autorizzare l'attuazione con relativo budget.

Partecipazione della persona all'elaborazione del Progetto Individuale

Nell'individuazione di quali siano i contesti nei quali dipanare il percorso di vita di ciascuna persona con disabilità (sportivo, sociale, familiare, ecc.) e quindi di quali direzioni perseguire, occorre avere riguardo alle aspettative, preferenze, attitudini e desideri della persona, prevedendo

anche già nella valutazione multidimensionale che vi sia la garanzia di una partecipazione attiva della stessa, anche attraverso, ma non solo, la somministrazione di questionari o di interviste strutturate per raccogliere tutto ciò, nel rispetto del diritto di autodeterminazione ed autorappresentanza e centralità della persona nel processo di costruzione del proprio progetto di vita.

Infatti, anche quando la persona sia soggetta ad una misura di protezione giuridica e comunque abbia necessità di sostegni ad altissima necessità, occorre fare adottare tutte le strategie migliori, per individuare la sua volontà quanto più possibile. Occorre quindi garantire, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni, nonché devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte.

Costruzione di servizi anche innovativi in rapporto con Enti del Terzo Settore

Data la necessità di attivare sostegni personalizzati anche del tutto innovativi o comunque non riconducibili alle ordinarie unità di offerta, occorre che soprattutto nella progettazione (inclusa la costruzione del budget di progetto di cui si dirà dopo) vi sia un lavoro "trasversale e di rete" tra le Amministrazioni che a vario titolo vengono interessate dalla costruzione dei sostegni e supporti e tra queste e il Terzo Settore. Infatti occorre agire nella messa in compartecipazione delle progettualità, delle risorse e delle responsabilità attuative, sia ricorrendo anche agli strumenti amministrativi già usuali dei contratti tra PP.AA., protocolli di intesa o accordi di programma sia attraverso il nuovo strumento della c.d. "Amministrazione condivisa", nelle sue declinazioni previste dall'articolo 55 del Codice del Terzo Settore della **co-programmazione** (laddove occorre intervenire su un territorio a riconvertire macro-voci di spesa) e della **co-progettazione** (laddove occorre costruire interventi concreti efficaci e sostenibili, soprattutto nell'attivazione di un servizio o prestazione non rientrante nelle unità di offerta del territorio o di pertinenza di una specifica amministrazione, in quanto considerato nel progetto come necessario

da attivare a carico dei vari soggetti).

In ogni caso il Progetto Individuale sarà dato dal coordinamento, contenendoli in sé, dei vari piani di sostegno dei vari ambiti: scolastico (col Piano Educativo Individualizzato - P.E.I.), riabilitativo (Piano di Riabilitazione Individuale - P.R.I.), di assistenza (col Piano di Assistenza Individuale - P.A.I.), ecc. Sul punto si legga l'articolo sulla sentenza del Tar Catanzaro n. 440/2013 a pag. 17.

Budget di progetto

Occorre strutturare all'interno del progetto il c.d. "budget di progetto", quale insieme di risorse umane, tecnologiche, professionali ed economiche", utile a "dar le gambe" al progetto; il budget non può essere la risultante di spese da coprire con finanziamenti spot ora dell'uno ora dell'altro servizio, ma deve caratterizzarsi come un grande paniere di risorse (non solo economiche) a cui le varie Amministrazioni (inclusa la ASL) mettono a disposizione tali risorse anche per pensare l'attivazione di un servizio non rientranti nelle canoniche unità di offerta e comunque con una tensione alla costruzione di percorsi duraturi nel tempo.

L'innovazione di portata "rivoluzionaria" del budget di progetto, quale definizione quantitativa e qualitativa delle risorse messe in compartecipazione dagli attori che a vario titolo ruotano attorno alla persona, tende così al superamento dell'attuale organizzazione del sistema dei servizi alla persona per settori, rigidamente definiti e non interoperabili, con singoli flussi finanziari per ciascun servizio/prestazione/attività, tra l'altro fino ad oggi all'interno di un set da decenni pre-ordinato e pre-impostato, verso invece infinite variabili di interventi delle progettazioni personalizzate che richiedono forti incrementi di flessibilità; pertanto, il modo/i modi con cui il sistema di welfare riuscirà ad utilizzare pienamente il budget di progetto costituirà uno dei modi più diretti e – speriamo – concreti e capaci di orientare i sostegni con un'efficacia anche trasversale tra vari ambiti e permettendo di intervenire con interventi anche del tutto nuovi, non solo "sulla" persona, ma anche sui contesti co-

munitari, creando le condizioni di pari opportunità di maggior agibilità dei percorsi di vita delle persone, nonché una chiara prospettazione della sostenibilità nel tempo del progetto stesso, non legato a singoli ed estemporanei finanziamenti o attivazioni di servizi.

Tutto ciò porta a superare lo strumento del "budget di salute", nella misura in cui questo predeterminasse un budget da gestire per più interventi sociali e sanitari specie per le persone con disturbi psichiatrici. L'esperienza del "budget di salute" assolutamente interessante per superare gli steccati delle Amministrazioni oggi però può svilupparsi nel più ampio budget di progetto come sopra indicato (tra l'altro il termine "salute" potrebbe far ritenere che la maggior parte degli interventi siano per bisogni di salute o comunque di competenza anche come apporto finanziario della Sanità).

Individualizzazione e personalizzazione di un progetto di vita definito "individuale"

Normativamente parlando, il "Progetto Individuale" è quello previsto dall'articolo 14 della Legge n. 328/00, perché tale è la rubrica (ossia il titolo) dell'articolo di legge in questione. Si è quindi convenzionalmente inteso il Progetto Individuale, come il più ampio progetto di vita, visto che, rispetto a quello "personalizzato" del DPCM 14.02.2001, conteneva i riferimenti a più e numerosi ambiti di vita.

Occorre però analizzare anche il significato di "progetto personalizzato" e porlo anche in rapporto con un'ulteriore espressione, quale quella del "progetto individualizzato".

Per progetto "personalizzato" deve intendersi il progetto volto a raggiungere il "proprio" obiettivo personale, in base alle proprie potenzialità e non a caso quindi il DPCM 14.02.2021 prendeva in considerazione tale espressione anche nel declinare gli obiettivi di salute e di benessere che cambiano a seconda della persona.

Mentre l'"individualizzazione" deve essere considerata l'adattamento degli interventi per garantire il raggiungimento degli obiettivi di tutti.



Il Progetto di Vita Individuale ai sensi dell'art. 14 della l. 328/2000: come si richiede e quali sono gli strumenti legali da utilizzare in caso di diniego o inerzia

La rosa blu

Il Progetto di Vita Individuale ai sensi dell'art. 14 della l. 328/2000: come si richiede e quali sono gli strumenti legali da utilizzare in caso di diniego o inerzia

L'art. 14 della l. 328/2000 prevede che i Comuni predispongono il Progetto Individuale d'intesa con le Aziende Unità Sanitarie Locali "su richiesta dell'interessato". Ciò significa che la persona con disabilità, con il riconoscimento di cui all'art. 3 della Legge 104/92 (non per forza con la c.d. "connotazione di gravità" ai sensi dell'art. 3, comma 3), ove desideri avere un proprio Progetto Individuale, deve attivarsi presentando una apposita istanza.

A meno che non risulti adottato, sul proprio territorio, uno specifico modello di domanda, si potrà liberamente scegliere di presentarla in carta libera, o utilizzare il modello di "istanza di Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della l. 328/2000" a tal fine predisposto ad Anffas e allegato sotto forma di inserto alla presente edizione de La Rosa Blu.

La domanda di Progetto Individuale può essere presentata per beneficiari di qualunque età, ma in caso di minori o di persone beneficiarie di misure di protezione giuridica, dovrà essere presentata rispettivamente da uno o entrambi i genitori, oppure dalla persona che ricopre l'incarico di tutore (ove sia presente una interdizione), di curatore (ove sia presente una inabilitazione) o di amministratore di sostegno. In quest'ultimo caso, però, occorrerà verificare quali siano i poteri riconosciuti all'amministratore, verificando se tale soggetto può firmare direttamente in nome e per conto del beneficiario oppure sia dotato di poteri di sola assistenza dovendo, in tal caso, sottoscrivere l'istanza congiuntamente alla persona con disabilità interessata dalla richiesta.

Per quanto riguarda l'individuazione degli uffici presso i quali depositare o trasmettere l'istanza, occorre fare riferimento allo specifico assetto del proprio territorio verificando, in particolare, se siano stati istituiti i "P.U.A." (Punti Unici di Accesso) ossia i punti informativi unitari realizzati dai Comuni (singoli o associati) in raccordo con i servizi territoriali della zona-distretto, aventi la finalità di fornire informazioni e orientamento ai cittadini sui diritti e le opportunità sociali, sui percorsi assistenziali, sui servizi e gli interventi del sistema integrato e deputati anche a ricevere le eventuali istanze di Progetto Individuale e attivare l'Unità di Valutazione Multidimensionale preposta alla valutazione.

In mancanza del P.U.A., o in caso di incertezza circa la sua funzione o collocazione sul proprio territorio, si potrà, in alternativa, validamente presentare l'istanza, a mezzo pec, posta raccomandata con ricevuta di ritorno o deposito cartaceo al protocollo, sia al Comune di residenza della persona con disabilità beneficiaria, e, cautelativamente, anche all'Azienda Sanitaria territorialmente competente.

Nel caso in cui la domanda venga protocollata presso gli uffici del Comune e dell'ASL, è opportuno portare con sé una seconda copia sulla quale fare apporre il numero di protocollo assunto e la data di presentazione dell'istanza, così da avere tutti i riferimenti necessari in caso si debba provvedere, in futuro, ad effettuare solleciti o ogni altra opportuna azione atta a conseguire il pieno soddisfacimento della propria richiesta.

Dal punto di vista amministrativo, la do-

manda presentata ai fini dell'elaborazione del Progetto Individuale si qualifica come una istanza in grado di avviare un vero e proprio procedimento amministrativo che, ai sensi dell'art. 2 della l. 241/90 deve concludersi mediante l'adozione di un provvedimento espresso, ossia, nel caso specifico, mediante l'elaborazione e la sottoscrizione, da parte di tutti i diversi soggetti coinvolti, di un Progetto Individuale completo di tutti i suoi elementi.

La qualificazione del processo di elaborazione del Progetto Individuale quale "procedimento amministrativo" implica che, oltre alla dovuta e necessaria adozione del provvedimento finale (ndr del Progetto Individuale), l'amministrazione debba rispettare tutte le prescrizioni in materia, a cominciare dalla "comunicazione di avvio del procedimento" di cui all'art. 7 della Legge 241/90, al fine di garantire, sin dal primo momento la più ampia partecipazione del richiedente al procedimento nonché la massima certezza sui tempi e luoghi dello stesso.

La comunicazione, ai sensi dell'articolo 8 della Legge n. 241/1990, deve, infatti, contenere:

- l'indicazione dell'amministrazione competente;
- l'oggetto del procedimento promosso;
- l'ufficio e la persona responsabile del procedimento;
- la data di presentazione della relativa istanza nonché quella entro la quale deve concludersi il procedimento e i rimedi esperibili in caso di inerzia dell'amministrazione. Salvo che non sia previsto un termine diverso da uno specifico regolamento locale, il procedimento dovrà concludersi, ai sensi dell'art. 2, comma 2 della l. 241/90, con la consegna del progetto entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza;
- le modalità con cui accedere al fascicolo informatico o, in alternativa, l'ufficio presso il quale sia possibile prendere visione degli atti.

Tutti i soggetti destinatari degli effetti del provvedimento, nonché gli eventuali intervenuti ai sensi dell'art. 9 (ossia qualunque persona portatrice di interessi pubblici o privati, nonché i

portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento) hanno facoltà, oltre che di prendere visione degli atti del procedimento, anche di intervenire nel procedimento stesso e di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.

Si ricorda che, oltre a tale riconoscimento, nell'ambito del procedimento volto alla redazione del Progetto Individuale, vige il principio della partecipazione della persona con disabilità beneficiaria, la quale deve sempre essere coinvolta nell'elaborazione dello stesso, partecipando in prima persona alle diverse fasi (anche successive alla stesura del progetto, come la verifica e/o la rimodulazione dello stesso) avvalendosi, ove occorra, del necessario sostegno della famiglia o di chi ne tutela gli interessi per esprimere al meglio la sua volontà.

Rimedi avverso criticità nel procedimento e nell'attuazione

Per quanto riguarda, invece, i rimedi esperibili, occorre distinguere il caso in cui si verifichi un ritardo, dal caso in cui vi sia un vero e proprio comportamento di inerzia (c.d. "silenzio") o, addirittura l'emanazione di un provvedimento di diniego da parte della Pubblica Amministrazione. Innanzitutto, come precisato sopra, prima di procedere con un eventuale sollecito, occorre individuare il termine di conclusione del procedimento e verificare, quindi, se la Pubblica Amministrazione sia, in effetti, immotivatamente ritardo rispetto alla scadenza prevista.

Una volta appurato il decorso del termine di conclusione del procedimento senza che vi sia stata l'elaborazione del progetto e la materiale sottoscrizione e consegna dello stesso alla persona con disabilità interessata, quest'ultima potrà provvedere a protocollare (o depositare a mezzo pec, protocollo o raccomandata) una nota di sollecito prima di procedere ad intraprendere ogni ulteriore azione. Ove ci si trovi costretti ad adire l'autorità giudiziaria per vedersi riconosciuto il diritto ad ottenere il soddisfacimento della propria istanza di Progetto Individuale, occorrerà tener conto che l'eventuale ricorso dovrà essere presentato entro il termine di un anno da quello

originariamente previsto per la conclusione del procedimento stesso. Questa è la circostanza che ha dato luogo alla presentazione del ricorso che ha originato l'emanazione della sentenza n. 10/2018 del Tar Catania, il cui commento è consultabile a pag. 21.

Superato tale termine, in mancanza di un eventuale ricorso, la persona interessata dovrà presentare una nuova domanda per richiedere l'elaborazione del progetto.

Ove, invece, l'amministrazione decida di non dare seguito alla richiesta adottando, invece, un provvedimento di diniego, sarà ugualmente possibile adire l'autorità, ma, questa volta rispettando un termine molto più breve, pari a 60 giorni dalla notifica/conoscenza dell'atto di diniego. Ciò è quanto accaduto nel caso affrontato dai giudici del Tar Valle D'Aosta con sentenza n. 1/2010, il cui commento è consultabile a pag. 24.¹ È in ogni caso fatta salva anche la possibilità di impugnare davanti al Tar il progetto già elaborato, ma ritenuto non conforme a quanto emerso durante il procedimento e quindi non congruo. Se, viceversa, il Progetto Individuale già elaborato e ritenuto congruo non viene attuato o viene attuato solo parzialmente allora si può chiedere al Tribunale Civile di intervenire con i provvedimenti del caso, facendo partire o attuare in toto il progetto stesso.

Si segnala la possibilità di rivolgersi allo sportello SAI (Servizio Accoglienza ed Informazione) nazionale o locale di riferimento in base al territorio di provenienza per ricever supporto e assistenza in tutte le fasi sopra indicate, a partire dalla presentazione della domanda. A [questo link](#) è possibile reperire i contatti degli sportelli SAI delle diverse sedi Anffas.

Si rappresenta, infine, relativamente alla materiale elaborazione del Progetto Individuale, che diverse associazioni Anffas, su tutto il territorio nazionale, sono già abilitate per realizzare il progetto attraverso il sistema delle **“Matrici Ecologiche e dei Sostegni”** (per maggiori informazioni su tale sistema consultare lo speciale inserto) che, una volta realizzato, può essere allegato alla domanda di Progetto Individuale presentata alla Pubblica Amministrazione chiedendo che sia da essa valutato e fatto propria. L'amministrazione, così facendo, avrà la possibilità di acquisire un progetto già realizzato, che conterrà tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente, e ratificarlo, ove ritenuto valido, sempre previa una riunione in equipe con l'interessato, senza dovere quindi provvedere materialmente a realizzare la progettualità. Ove la Pubblica Amministrazione riterrà, invece, di non acquisire il progetto realizzato con Matrici, nell'ottica dei principi di trasparenza correttezza, dovrà esprimere la relativa motivazione.

¹ In ogni caso, al di là delle indicazioni sopra fornite, si consiglia di fare sempre riferimento ad un avvocato per l'esatta individuazione dei termini nonché delle conseguenti azioni da porre in essere.



La sentenza epocale del Tar Calabria sez II n. 440 -
12 Aprile 2013

La rosa blu

La sentenza epocale del Tar Calabria
sez II n. 440 - 12 Aprile 2013

La vicenda

Nel dicembre 2010, in occasione della prima Campagna Nazionale Anffas sull'applicazione della Legge 328/00 e sull'attuazione del Progetto Individuale ai sensi dell'articolo 14 della medesima legge, veniva presentata un'istanza per la redazione del Progetto Individuale in favore di una persona con disabilità che necessitava di alcuni supporti per la frequenza universitaria e per l'attivazione di un percorso di autonomia sociale sia rispetto alla famiglia di origine sia per vivere i contesti del suo territorio, pur mantenendo solida la figura di riferimento della mamma, caregiver attenta a supportare la propria figlia, ma mai a relegare la propria figlia a mera destinataria passiva di assistenza.

Dopo pochissimi giorni dalla presentazione dell'istanza, senza neppure che vi fosse una valutazione multidimensionale, il Comune di Cassano allo Jonio rispondeva dicendo di non poter procedere alla redazione di un Progetto Individuale per carenza delle provviste finanziarie allocate dalla Regione Calabria, la quale sino a quel momento si era limitata a finanziare di volta in volta i singoli interventi e non già, per esempio i piani Sociali di Zona.

Quindi si adiva il Tar Catanzaro per vedere annullata la nota del Comune, che di fatto, negava il diritto al progetto; però a seguito di tale impugnazione il Comune, dichiarava di essere disponibile a redigere il Progetto Individuale, ma solo quando avrebbe ottenuto le risorse della Non Autosufficienza (come se l'intero progetto fosse da ricondursi al Piano Assistenziale per la non Autosufficienza), facendo attivare un'altra impugnazione per motivi aggiunti anche

I principi della sentenza del Tar Catanzaro n. 440/2013

- ▶ il Progetto Individuale non può essere considerato come una mera sommatoria di servizi da individuare tra quelli già presenti sul territorio, ma tutti gli interventi indicati devono rispondere pienamente ed esclusivamente ai bisogni, nonché ai desideri e alle aspettative del beneficiario ed essere coordinati tra loro, secondo un "lavoro di rete";
- ▶ il Progetto Individuale non è un progetto statico ma dinamico; per questo, nell'ottica della assoluta garanzia della sua continuità, devono essere previsti momenti di verifica e monitoraggio, finalizzati alla eventuale rimodulazione degli interventi posti in essere.

avverso tale nota del Comune. Addirittura il Comune, dopo circa un altro anno proponeva per la persona in questione la frequenza di un centro diurno ancora da realizzare (sic!), avanzando per l'ennesima volta, una proposta limitata all'attivazione di un solo servizio, per giunta ipotetico.

Nel 2013 il Giudice Amministrativo emetteva la sentenza n. 440 in cui non solo chiariva l'importanza del diritto al Progetto Individuale in sé, anche solo per coordinare servizi già fruiti dalla persona interessata, ma al tempo stesso tratteggiava anche i caratteri che avrebbe dovuto avere un Progetto Individuale ex art. 14 Legge n. 328/00 ed i contenuti fondamentali, tracciando quindi una pietra miliare importante nella costruzione dell'attuale concezione del Progetto Individuale.

Il Progetto Individuale come diritto in sé per un percorso di vita unitario e non come sommatoria di servizi a cui viene indirizzata volta per volta la persona

Nella sentenza si chiarisce innanzitutto che il *“Progetto Individuale per la persona disabile”*, previsto dall’art. 14 della Legge 8 novembre 2000, n. 328 costituisce *«un modello di servizi incentrato su un progetto di “presa in carico globale” della persona disabile»*, ossia che mediante il Progetto Individuale il legislatore intendesse garantire alla persona con disabilità misure di sostegno ulteriori rispetto alla mera erogazione di uno specifico servizio. Il Progetto Individuale, infatti, *«intende garantire all’utente quel “supplemento di garanzie”, che trascende la modalità di “smistamento” della persona all’interno di una gamma di contenitori e si propone l’obiettivo ulteriore di promuovere l’autorealizzazione della persona disabile ed il superamento di ogni condizione di esclusione sociale»*. Infatti, la particolarità del Progetto Individuale risiede nel suo essere coordinamento tra i singoli piani di intervento (sociale, riabilitativo, scolastico, ecc.) creando un momento di incontro e di sintesi tra tutti coloro che a vario titolo concorrono (nel presente e nel futuro), ad erogare supporti al percorso di vita della persona, affinché questi non risultino frammentari o, in alcuni casi, addirittura tra loro confliggenti, cercando invece in tale coordinamento di massimizzare e valorizzare reciprocamente i loro effetti.

Pertanto, proprio sulla scorta di tali considerazioni sono state rigettate le prime note del Comune di Cassano allo Jonio che, nel caso di specie, dichiaravano non realizzabile un Progetto Individuale per la mancata possibilità, in quel momento, di erogare nuovi servizi, senza neppure prima verificare le effettive esigenze della persona e della sua famiglia e vagliare se eventuali sostegni già in atto rispondessero almeno in parte a tali necessità e se un nuovo approccio (basato sul coordinamento degli stessi all’interno, appunto, di un progetto unitario come quello dell’articolo 14 della Legge n. 328/00), già potesse in un certo qual modo farli ripensare e rendere più utili.

Così come illegittima è stata l’eventuale soluzione proposta dal Comune in un secondo momento della vicenda giudiziaria, visto che la prospettata eventuale futura frequenza del centro diurno

non nasceva dall’analisi delle reali esigenze della persona con disabilità, ma solo dall’indirizzare la persona verso un servizio che con più probabilità sarebbe stato (tra l’altro in un prossimo futuro) presente sul territorio, ribaltando quindi completamente la filosofia della costruzione del Progetto Individuale che deve nascere da quanto esprime la persona in termini di bisogni e di volontà per poi costruire su tali premesse gli assi di lavoro e quindi strutturare i servizi che possano supportare tali assi di lavoro.

Infatti, nulla potrebbe essere pensato e progettato se non avendo come stella polare gli interessi, le aspettative e le preferenze della persona con disabilità, che, come ciascuna Persona, ha diritto a scegliere della propria vita e a non essere “ingabbiata” in servizi preconfezionati e privati, in sostanza della sua libertà di scelta, di autodeterminazione e a volte (nel caso di inserimento in strutture residenziali) costretta a vivere in una data soluzione abitativa, non scelta dalla stessa, senza un chiaro progetto di vita e in aperto contrasto con la sua volontà.

Del resto, solo in tal maniera si riesce a valorizzare gli interventi, coordinandoli e rendendoli efficaci ed efficienti nell’ottica di obiettivi condivisi con la persona con disabilità rispetto al miglioramento dei suoi vari domini della qualità di vita, evitando interventi spot, a volte assolutamente controproducenti per lo sviluppo della persona ed un utilizzo non corretto delle risorse pubbliche.

Il Progetto Individuale, quindi, anche in presenza di tutti gli specifici interventi, deve comunque essere redatto visto che è in sostanza lo strumento con cui il legislatore nazionale ha inteso avvalersi del c.d. “lavoro di rete” (letta oggi come valutazione multidimensionale), che punta ad una visione in chiave unitaria dei bisogni della persona con disabilità.

Tra l’altro, condurre una valutazione in chiave multidimensionale vuol dire, non solo concentrarsi sui supporti che possono direttamente essere erogati a beneficio della persona, ma anche verificare come questa “funziona” ed interagisce con i suoi contesti di vita e rilevare quindi se questi ultimi presentino barriere o facilitatori nella partecipazione e realizzazione di tale percorso da parte della persona secondo un’analisi di partenza condotta in chiave ICF (Classifica-

zione Internazionale del Funzionamento), con conseguente individuazione degli interventi sui contesti per renderli più inclusivi. Si ricorda, infatti, che secondo la Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità la condizione di "disabilità" è data proprio dall'interazione tra la persona, con una sua situazione personale, ed un ambiente che presenti barriere e quindi sia "negativo" rispetto alla piena partecipazione allo stesso da parte della persona stessa.

Secondo tali passaggi motivazionali, il Giudice Amministrativo quindi riempie anche di una nuova chiave di lettura l'originaria norma di cui all'articolo 14 della Legge n. 328/00, riorientandola verso i paradigmi della Convenzione Onu, vista la sua sopravvenuta assoluta vincolatività e superiorità nella gerarchia delle fonti del diritto rispetto anche alla legge del 2000, a seguito la ratifica di tale atto internazionale da parte dell'Italia con Legge n. 18/2009. Solo, quindi, in tale ottica è chiaro comprendere come vadano valutati e a che titolo siano da ricomprendere i vari specifici piani di sostegno nei vari ambiti. Infatti, con le parole della già citata sentenza del Tar Catanzaro si può dire che:

"Il Progetto Globale di Presa in Carico costituisce il documento generale, cui devono coerentemente uniformarsi i diversi progetti e programmi specifici, i quali possono essere:

a) il progetto riabilitativo di cui al D.M. 7.05.1998 "Linee-guida per le attività di riabilitazione";

b) il progetto di integrazione scolastica di cui agli art.12 e 13 della Legge 14.02.1992 n. 104;

c) il progetto di inserimento lavorativo mirato di cui all'art.2 e seguenti della Legge 12.03.1999 n. 68;

d) il progetto di inserimento sociale che può avvalersi, per la sua realizzazione, dei programmi di cui alla Legge 21.05.1998 n. 162, dei centri socio-riabilitativi e della rete dei servizi sociosanitari di cui alla Legge 14.02.1992 n. 104, del sistema integrato previsto dalla Legge 8.11.2000 n. 328, delle disposizioni di cui all'allegato 1 C del DPCM 29.11.2001, nonché degli emolumenti economici di cui all'art 24 Legge 8.11.2000 n. 328. Il Progetto Globale Individuale deve altresì affrontare eventuali problemi relativi alla mobilità e al superamento delle barriere architettoniche e senso-percettive di cui al DPR 503/96 (...omissis...)"

Il procedimento per la realizzazione del Progetto Individuale con la sua definizione ed identificazione del soggetto responsabile dell'attuazione del tutto (case manager)

Riportando quanto indica la sentenza *"Il procedimento va avviato mediante istanza dell'utente o del suo rappresentante al Comune, intesa ad ottenere il "Progetto Individuale per la persona disabile" d'intesa con la ASL, la quale potrà anche coinvolgere altre istituzioni competenti, nel rispetto, individuando, magari, sia il luogo fisico di raccordo e di riferimento, che può essere il Distretto Sanitario, sia lo strumento di raccordo, che può essere un Dossier Unico, sempre, ovviamente, della garanzia della privacy sui dati sensibili."*

Ciò vuol dire che dovrà essere garantita la piena e plurale partecipazione al momento istruttorio, quindi sia in sede di valutazione multidimensionale (per analizzare il funzionamento della persona, la sua interazione verso gli ambienti che frequenta ed i suoi desideri, scelte ed aspettative) sia nella fase di vera e propria progettazione e quindi di strutturazione di servizi, considerando coloro che erogano sostegni già in atto sia quelli che dovranno erogarli.

Ciò affinché poi il Progetto Individuale risulti un *"vero contratto tra enti pubblici competenti e beneficiari (ndr ed anche enti privati, pure del Terzo Settore), che va sottoscritto sia dai soggetti responsabili dell'erogazione del servizio che dai beneficiari"* e, in quanto contratto, debba poi sempre essere eseguito.

Nella sentenza, infatti, si ha cura anche di individuare il momento dell'attuazione successiva alla redazione del Progetto Individuale, stabilendo che questa sia in capo ad un case manager, ossia un unico soggetto, a cui in sostanza gli altri attori della vicenda, con la sottoscrizione del progetto in cui lo hanno designato come tale, hanno conferito il potere di svolgere tale ruolo, riconoscendolo anche rispetto alla propria azione amministrativa.

Pertanto, durante l'attuazione del progetto, il case manager avrà poteri di impulso verso le Amministrazioni o altri soggetti privati che non si attengano alle modalità esecutive previste dal progetto, nonché monitorare l'andamento esecutivo dello stesso, anche semmai riconvocando l'Unità di Valutazione Multidimensionale per

rimodulare il progetto stesso, secondo le evenienze e le eventuali nuove diverse esigenze della persona.

“Il riconoscimento di una rete integrata richiede la presenza di un referente, il “case manager”, che può essere anche un assistente sociale, il quale garantisce il coordinamento tra il “Progetto Individuale per la persona disabile” ed altri progetti specifici, interessando, eventualmente, anche altre figure professionali, al fine di consentire l’unificazione degli accertamenti e delle valutazioni.”

Il Progetto Individuale considerato come dinamico ed in continua evoluzione

Tra l’altro proprio perché il Progetto Individuale deve sostenere il percorso di vita delle perso-

ne con disabilità, **deve essere periodicamente rivalutato onde verificare se, nel susseguirsi delle fasi della vita o a seguito di particolari eventi, vi sia la necessità di ricalibrare i sostegni in atto.**

Infatti, sempre nella sentenza del Tar Catanzaro del 2013 si legge:

“Conseguentemente, le indicazioni diagnostiche ed i piani di intervento, inerenti sia agli aspetti sanitari che agli aspetti sociali, vanno organizzati unitariamente nel quadro di uno strumento progettuale dinamico, impostato in modo da seguire l’evoluzione dei bisogni e delle risposte per un lungo periodo, modulato in relazione alle diverse fasi evolutive della vita dell’utente, anche mediante il coinvolgimento del relativo contesto familiare e sociale”.



Il rapporto tra P.E.I. scolastico e Progetto Individuale dell'art. 14 della l. 328/2000 secondo la sentenza Tar Catania n. 10/2018 e la riforma della buona scuola

La rosa blu

Il rapporto tra P.E.I. scolastico e Progetto Individuale dell'art. 14 della l. 328/2000 secondo la sentenza Tar Catania n. 10/2018 e la riforma della buona scuola

Il fatto e la sentenza

Nel procedimento giudiziario che ha condotto all'emanazione della sentenza in questione, i giudici della terza sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Catania si sono occupati della vicenda di una minore con disabilità per la quale era stata richiesta, dai genitori, l'elaborazione di un Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della Legge 328/2000.

A seguito della presentazione dell'istanza in questione vi era stato un primo incontro, al quale, però, avevano preso parte solo i servizi sociali del Comune, la neuropsichiatria infantile della ASP e un rappresentante dell'istituzione scolastica, ma non la famiglia e la minore beneficiaria del progetto. Dalla consultazione dei relativi verbali nonché dalle successive interlocuzioni avute con le amministrazioni competenti, la famiglia apprendeva anche che queste ultime intendevano soddisfare la richiesta formulata attraverso l'elaborazione di un P.E.I. scolastico (Progetto Educativo Individualizzato) e non di un Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della Legge 328/2000 come, invece, espressamente richiesto.

In ogni caso, l'iter, dopo poche settimane si arrestava e, dunque, all'istanza in questione non faceva seguito l'adozione di alcun Progetto Individuale.

La famiglia, preso atto del silenzio serbato dall'amministrazione, decideva di adire il Tar perché accertasse il diritto della minore ad avere un proprio Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della Legge 328/2000 che fosse qualcosa di diverso e di più ampio del P.E.I. redatto ai fini scolastici, chiedendo, al contempo anche l'accertamento

I principi della sentenza del Tar Catania n. 10/2018

► il Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della Legge 328/2000 non coincide con il P.E.I. realizzato ai fini scolastici così come non coincide con altre singole progettualità, in quanto esso ha una dimensione più ampia oltre che una diversa finalità, dovendosi con esso effettivamente coordinare.

del diritto al risarcimento del danno subito e la refusione delle spese di giudizio.

Il Tar Catania, accertando che l'istanza avanzata dalla famiglia fosse stata effettivamente disattesa, concludeva, quindi, per l'accoglimento del ricorso ordinando, vista l'illegittimità del comportamento tenuto dal Comune a fronte della richiesta, di provvedere sull'istanza e quindi attivarsi entro trenta giorni completando il progetto, condannando anche le Amministrazioni resistenti alle spese di giudizio.

Focus sui principi riaffermati nella sentenza

I giudici di Catania hanno chiarito che il Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della Legge 328/2000 non coincide con il P.E.I. (Piano Educativo Individualizzato) realizzato ai fini scolastici così come non coincide con altre singole progettualità, in quanto esso ha una dimensione più ampia oltre che una diversa finalità, ed è realizzato a partire da una completa "valutazione multidimensionale del bisogno" per il tramite di una Unità di Valutazione Multidi-

mensionale integrata da una componente sociale e una sanitaria.

Tale concetto è espresso nel passaggio in cui i giudici affermano chiaramente che *“Il Progetto Individuale ex art. 14 Legge n. 328/2000 sarebbe riferibile, infatti, a qualsiasi persona con disabilità (ossia con certificazione dello stato di handicap ai sensi dell’art. 3 Legge n. 104/1992) e avrebbe quale finalità l’inclusione sociale e la promozione/ricerca di una vita indipendente per le persone con disabilità. I bisogni individuali cui risponde la predisposizione del Progetto Individuale ex art. 14 l. n. 328/2000 non sarebbero surrogabili mediante singoli interventi socioassistenziali alla persona, atteso che il ridetto progetto svolge proprio la finalità di coordinare detti interventi. Né il Progetto Individuale ex Legge n. 328/2000 potrebbe essere surrogato dal Progetto educativo (...) Appare indubbio che il P.E.I., cui l’Amministrazione ha dato seguito, così come la stessa ASP resistente ammette, sia cosa diversa dal piano di cui alla Legge 328/2000, per tutte le condivisibili affermazioni contenute in ricorso.”*

Occorre anche ricordare che la chiara distinzione tra il P.E.I. e il Progetto Individuale era già stata indirettamente esplicitata dalla precedente pronuncia del Tar Catanzaro n. 440/2013 (si veda commento a pag. 17), e che, proprio in concomitanza con il deposito del ricorso cui ha fatto seguito l’emanazione della sentenza del Tar Catania, l’art. 14 della l. 328/2000 è stato modificato dal d. lgs 66/2017 indicando espressamente la necessità di ricomprendere nel suddetto progetto anche *“il Piano Educativo Individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche”* esplicitando anche le modalità di coordinamento attraverso la presenza di un rappresentante dell’istituzione scolastica in sede di elaborazione dello stesso.

Proprio per le ragioni ben esplicitate nella parte della sentenza sopra richiamata, e di quanto oggi previsto a livello normativo, ciascun bambino/a, alunno/a, studente/ssa con disabilità (cioè con il riconoscimento ai sensi della Legge 104/92) ha, quindi, diritto ad avere un proprio P.E.I. e, al contempo, ove richiesto, ad avere un più ampio Progetto Individuale che lo ricomprenda e lo coordini con tutti gli altri supporti e sostegni riconosciuti negli altri contesti e spazi di vita. Esigenza che il P.E.I., da solo, non può certamente

soddisfare.

Il P.E.I., infatti, è il *“progetto di vita scolastica”* del singolo alunno con disabilità elaborato dal GLO (gruppo di lavoro operativo costituito presso l’Istituzione Scolastica), in cui vengono definiti, come previsto dall’art. 7 del d.lgs 66/2017, tutti gli interventi, integrati ed equilibrati tra loro, per la piena realizzazione del diritto all’educazione e all’istruzione dell’alunno indicando tutti i sostegni, didattici e non, e le relative ore nonché *“le modalità di coordinamento degli interventi ivi previsti e la loro interazione con il Progetto Individuale”*.

Nello specifico, nel P.E.I. vengono individuati per ogni area (cognitiva, affettivo-relazionale, di autonomia, ecc.), gli obiettivi, le strategie operative, le attività ed i contenuti, i metodi e gli strumenti, determinando anche, con l’assenso della famiglia, eventuali percorsi didattici differenziati rispetto ai programmi ministeriali.

A distanza di quasi tre anni dall’emanazione della sentenza, il Ministero dell’Istruzione ha, a sua volta, dato seguito a quanto previsto dallo stesso d. lgs. 66/2017, il quale, all’art. 7 comma 2 ter, ha richiesto l’emanazione di un apposito decreto volto a determinare le modalità di assegnazione delle misure di sostegno e il modello di P.E.I. da adottare uniformemente su tutto il territorio nazionale da parte delle istituzioni scolastiche.

Il Ministero, quindi, con Decreto Interministeriale n. 182/2020, ha adottato i quattro modelli di P.E.I. (infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado), ciascuno suddiviso in dodici sezioni, da compilare seguendo le apposite linee guida nonché le tabelle per la quantificazione dei sostegni.

Dal punto di vista del coordinamento tra P.E.I. e Progetto Individuale ai sensi dell’art. 14 della Legge 328/2000, il decreto, all’art. 6 recante *“ricordo del P.E.I. con in Progetto Individuale”* precisa ulteriormente che: *“Nel P.E.I. sono esplicitate indicazioni relative al raccordo tra il P.E.I. e il Progetto Individuale di cui all’articolo 14 della Legge 8 novembre 2000, n. 328, al fine di realizzare una progettazione inclusiva che recepisca anche azioni esterne al contesto scolastico, coordinate dall’Ente locale, rivolte allo sviluppo della persona e alla sua piena partecipazione alla vita sociale.*

2. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato già

redatto, al momento della predisposizione del P.E.I., è necessario riportare una sintesi dei contenuti e aggiungere informazioni sulle modalità di coordinamento e interazione con il P.E.I., tenendo conto delle considerazioni della famiglia.

3. Nel caso in cui il Progetto Individuale sia stato richiesto e non ancora redatto, è opportuno raccogliere indicazioni utili per la redazione del Progetto.”

Il Ministero, quindi, nel richiamare il principio di coordinamento tra P.E.I. e Progetto Individuale, ne ribadisce ulteriormente la finalità specificando la necessità di garantire l’efficace raccordo fra la progettualità realizzata nel contesto scolastico e i diversi sostegni ed interventi attuati al di fuori di esso attraverso il Progetto Individuale realizzato o da realizzare, proprio come affermato dai giudici di Catania nel 2018, affinché tutti siano considerati come parte integrante dell’unitario progetto di vita della persona con disabilità beneficiaria.

È da segnalare che i modelli di P.E.I. oggi adottati sono adeguati a tale finalità in quanto riportano tutti la sezione 3 “Raccordo con il Progetto Individuale di cui all’art. 14 della Legge 328/2000” come di seguito:

3. Raccordo con il Progetto Individuale di cui all’art. 14 della Legge 328/2000

a. Sintesi dei contenuti del Progetto Individuale e sue modalità di coordinamento e interazione con il presente PEI, tenendo conto delle considerazioni della famiglia (se il progetto individuale è stato già redatto) _____

b. Indicazioni da considerare nella redazione del progetto individuale di cui all’articolo 14 Legge n. 328/00 (se il progetto individuale è stato richiesto e deve ancora essere redatto)

Il coordinamento tra il Progetto Individuale già redatto e il P.E.I. scolastico a) è realizzato garantendo, a cura dell’Istituzione Scolastica, la presenza in sede di GLO, oltre che della famiglia, anche delle figure esterne all’istituzione scolastica che interagiscono con la classe e con la bambina o il bambino, l’alunna o l’alunno, la studentessa o lo studente con disabilità tenendo conto di quanto già indicato, in termini di supporti e sostegni, nel Progetto Individuale già esistente. Ove il progetto sia stato, invece, richiesto ma non ancora redatto, viceversa, in sede di elaborazione dello stesso dovrà essere presente un rappresen-

tante dell’istituzione scolastica, ma già preventivamente, in sede di elaborazione del P.E.I. dovrà essere stato compilato il punto b) indicando una serie di informazioni utili all’elaborazione dello stesso.

Altri importanti principi riaffermati dai giudici del Tar Catania: la competenza e responsabilità del Comune nell’elaborazione del progetto

Il Tar Catania riafferma la competenza del Comune per l’elaborazione del Progetto Individuale ai sensi dell’art. 14 della l. 328/2000, che deve provvedervi di intesa con l’Azienda Sanitaria.

Nella parte motiva si legge, infatti, che “sarebbe il Comune ad essere titolare dell’elaborazione del “Progetto Individuale per la persona disabile”, che va predisposto d’intesa con le ASL”.

Il Tar ricorda, altresì, che occorre necessariamente adottare un “provvedimento espresso” e cioè il Progetto Individuale ai sensi dell’art. 14 della Legge 328/2000 se richiesto da una persona avente diritto (e cioè da una persona con

disabilità con il riconoscimento di cui all’art. 3 della Legge 104/92, indipendentemente dalla connotazione di gravità).

Esso, infatti, tecnicamente assume la veste di un provvedimento amministrativo in quanto emanato a seguito della presentazione di una istanza da parte del cittadino.

Tanto che, nel dispositivo della sentenza, si legge che “la correlata istanza rimasta disattesa e che, quindi, le Amministrazioni intime, ciascuna per la propria competenza (segnatamente su iniziativa da parte del Comune), devono concludere il procedimento con un provvedimento motivato.”



Il diritto della persona con disabilità ad avere un proprio Progetto Individuale dell'art. 14 della l. 328/2000: la sentenza Tar Valle d'Aosta n. 1/2020

La rosa blu

Il diritto della persona con disabilità ad avere un proprio Progetto Individuale dell'art. 14 della l. 328/2000: la sentenza Tar Valle d'Aosta n. 1/2020

Il fatto e la sentenza

I giudici del Tribunale Amministrativo Regionale della Valle D'Aosta hanno affrontato il caso di un minore al quale, pur essendo riconosciuto il diritto ad avere un proprio Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della Legge 328/2000, come richiesto dalla famiglia, si era rimandato ad un momento successivo la definizione dello stesso, in considerazione di alcune circostanze impeditive di carattere organizzativo manifestate dall'amministrazione interessata dalla richiesta.

La Regione Valle D'Aosta, infatti, con propria Legge regionale n. 14/2008, aveva recepito la previsione contenuta nell'art. 14 della Legge 328/2000, affermando, all'art. 8, che *"Il progetto, costituito da un complesso di azioni e interventi attivati a partire dai bisogni e dalle aspettative della persona con disabilità e della sua famiglia, definisce i soggetti coinvolti, le potenzialità, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione e la spesa occorrente"*.

Al contempo, la disciplina regionale indicava, correttamente, che il progetto fosse elaborato da parte *"dell'Unità di valutazione multidimensionale (UVMD) operante in ambito distrettuale per la presa in carico della persona con disabilità, sulla base della valutazione della sua situazione complessiva nel contesto sociale e familiare, effettuata in conformità alle linee guida e ai protocolli adottati ai sensi dell'articolo 7, comma 2 (...)"*.

Ciò nonostante, solo a distanza di molti anni, e precisamente con delibera della G.R. n. 75 del 29 gennaio 2018, la regione provvedeva a istituire una "Unità di valutazione multi-

I principi della sentenza del Tar Valle D'Aosta n. 1/2020

► Il diritto a vedersi redatto un Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della legge 328/2000 non tollera limitazioni fondate ragioni di natura organizzativa.

dimensionale della Disabilità (UVMD)" con il compito di avviare una prima fase di sperimentazione su un campione di 15 persone con disabilità in uscita dal percorso scolastico, in lista di attesa per i CEA e inseriti nei laboratori occupazionali.

Secondo la Regione, quindi, il minore avrebbe dovuto attendere la fine della sperimentazione per accedere anch'esso al percorso verso l'elaborazione del Progetto Individuale, prendendo atto, nel frattempo, che l'esigenza non fosse da ritenere così stringente, dal momento che lo stesso era già in possesso di un P.E.I. scolastico (Piano Educativo Individualizzato) e di un "P.A.I." (Piano Assistenziale individualizzato, che prevedeva l'assistenza infermieristica a domicilio) sufficienti a soddisfare i suoi bisogni tanto nel contesto scolastico che in quello domiciliare.

La famiglia, non condividendo la posizione mantenuta dalla Regione, decideva, quindi, di adire il Tar e ottenere l'annullamento delle note di diniego nonché della delibera che aveva disposto la sperimentazione (n. 75/2018) e, di conseguenza, l'elaborazione del progetto in questione.

I giudici, convinti anche questa volta della legittimità delle pretese avanzate dai ricorrenti, hanno quindi, accolto le domande

condannando la regione Valle D'Aosta a dare immediatamente seguito alla richiesta formulata dalla famiglia elaborando un progetto che contemperasse tutte le esigenze indicate dalla normativa regionale.

Focus sui principi riaffermati nella sentenza

La sentenza in esame è rilevante in quanto i giudici hanno ulteriormente ribadito che il diritto ad ottenere l'elaborazione di un Progetto Individuale da parte della persona con disabilità non deve incontrare alcuna limitazione e deve essere, quindi, sempre soddisfatto con immediatezza e pienezza.

A partire dall'assunto che il progetto in questione è strumentale e funzionale al godimento di diritti incompressibili (e di essi ne costituisce, quindi, la garanzia), il Tar ha riaffermato la prevalenza del diritto ad avere un Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della l. 328/2000 sulle esigenze di carattere organizzativo, analogamente a quanto affermato dai giudici del Consiglio di Stato (si veda commento alla sentenza n. 1/2020 a pag. 27) che avevano ribadito tale concetto con riferimento alle ragioni di natura finanziaria.

Tale principio è ben esplicitato nella sentenza ove si afferma l'obbligo, per l'amministrazione, di dare sempre e comunque seguito alla richiesta: *"il quadro normativo disciplinante la materia e l'elaborazione giurisprudenziale sul punto intervenuta conducono inequivocabilmente a ritenere che sull'Amministrazione incombe per dare concreta applicazione alla tutela dei diritti dei disabili uno specifico, inderogabile dovere di agire che deve atteggiarsi a mo' di utile strumento per raggiungimento del risultato voluto dalla norma attributiva delle prestazioni assistenziali al punto da potersi (e doversi) configurare nei casi come quello qui all'esame in capo all'Amministrazione, all'uopo attivata, una sorta di obbligazione di risultato che impone alla medesima di adottare tutte le necessarie misure affinché la fruizione delle prestazioni prevista in favore del disabile sia effettiva e quanto più possibile esaustiva."*

Quindi, accertato, prima di tutto, che la persona che ha richiesto il progetto sia, effettivamente, un avente diritto (perché in possesso del riconoscimento di cui all'art. 3 della Legge 104/92,

indipendentemente dalla condizione di gravità), nulla potrà eccepire l'amministrazione per negare tale diritto.

E ciò che si presenta come una circostanza di carattere ostativo, che va *"illegittimamente a condizionare un diritto che non tollera limitazioni"* o renda *"(...) incerta la possibilità di erogazione delle chieste prestazioni, sì da frustrare illogicamente le finalità di assistenza che la stessa legislazione regionale ha inteso espressamente far conseguire con la prevista concessione delle prestazioni tutte necessarie al benessere del disabile, quelle recate dalla norma di cui all'art. 8 della Legge regionale n. 14/2008"*, proprio come la misura organizzativa messa in atto dalla Regione, va rimossa.

Un altro principio che emerge dalla lettura della sentenza in commento, in vario modo affermato anche dalle precedenti pronunce, riguarda la diversa identità del Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della l. 328/2000 rispetto agli altri piani di sostegno o progetti specifici.

Sul punto, i giudici hanno ritenuto di non condividere neanche l'ulteriore tentativo di legittimare la mancata elaborazione del progetto facendo leva sul fatto che il minore era già in possesso di un P.E.I. e di un P.A.I. e che, in definitiva, ciò facesse venir meno l'esigenza di procedere, almeno nell'immediatezza, e sino al completamento del percorso scolastico, a dare riscontro alla richiesta.

Nessuno dei due progetti, infatti, era in grado di soddisfare pienamente la richiesta della famiglia che aveva agito, come ricordato in un passaggio della sentenza, per *"vedersi riconoscere un sistema di prestazioni assistenziali, sanitarie ed educative ulteriori e meglio articolate, esattamente quelle previste dal progetto di vita individuale di cui all'art. 8 della Legge regionale n. 14/2008."*

Il P.A.I., seppur elaborato dalla UVMD dell'Azienda USL con la partecipazione dell'assistente sociale, indicava, infatti, la necessità di ricevere una assistenza infermieristica a domicilio soffermandosi, chiaramente, solo sugli aspetti di natura assistenziale.

Mentre il P.E.I. scolastico, che indicava, nel caso specifico, la necessità di garantire la presenza dell'insegnante di sostegno, dell'assistente all'autonomia e comunicazione nonché la presenza di un infermiere durante le ore di frequen-

za scolastica garantiva la piena realizzazione del diritto all'educazione e all'istruzione dell'alunno nel contesto scolastico in condizioni di pari opportunità rispetto ai compagni.

Come, peraltro, già precisato nel commento alla sentenza n. 10/2018 del Tar Catania a pag. 21, il P.E.I., che, ormai pacificamente, anche in base al dettato normativo, non coincide con il più ampio Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della Legge 328/2000, piuttosto, deve coordinarsi con quest'ultimo grazie allo svolgimento di incontri partecipati e alla compilazione dei nuovi modelli di P.E.I. che vi riservano, proprio alla parte del raccordo con il più ampio Progetto Individuale (già elaborato o richiesto) una sezione specifica (sezione 3 dei nuovi modelli di P.E.I.).

Il Progetto Individuale, inoltre, oltre a non coincidere con la mera sommatoria degli interventi già previsti e posti in essere dai due progetti, nell'ottica di una maggiore efficienza, li valuta e ricomprende tutti, ne prevede di diversi ed ulteriori in base al bisogno rilevato, svolgendo, al contempo, la funzione di garantire il massimo coordinamento nonché la continuità del percorso di vita della persona beneficiaria.

Come ben osservato dai giudici, infatti, nel caso del Progetto Individuale *“vengono invero in rilievo interventi e prestazioni multidisciplinari che vanno erogati in modo organico e continuativo, si da assicurare quelle condizioni ottimali di assisten-*

za, recupero funzionale, riabilitazione e inserimento sociale ed educativo del disabile, senza che la disposizione in parola correli questa o quella prestazione, questo o quell'intervento ad una particolare fascia di età della persona affetta da disabilità. È l'insieme di quelle prestazioni appena elencate che assicura in concreto l'integrale tutela della disabilità, di quelle prestazioni e di quegli interventi che il piccolo -OMISSIS- ha bisogno e che sono al medesimo spettante giacché attraverso l'effettiva erogazione e fruizione di tali, multiformi misure è possibile conseguire in maniera esaustiva da parte dell'interessato il bene della vita oggetto della vicenda processuale, contemplato direttamente dalla norma, ma ingiustificatamente frustrato dall'Amministrazione in sede applicativa.”

Infine, occorre anche evidenziare che nei passaggi finali della sentenza, il Tar ha voluto ribadire il ruolo di responsabilità dell'amministrazione interessata dalla richiesta collegando il suo agire allo specifico interesse pubblico meritevole di tutela nel caso concreto.

L'amministrazione, infatti, attraverso l'elaborazione del progetto e la fruizione in via immediata e completa delle misure previste dallo stesso *“finisce col dare concreta dimostrazione che la sua attività è idonea a conseguire finalità di pubblico interesse (la tutela della salute di soggetti particolarmente svantaggiati) in aderenza al canone di efficienza dell'agire amministrativo.”*

Schemi soggetti a periodici aggiornamenti. Si prega chi fosse interessato, prima di utilizzarli, di verificare attraverso il sito di Anffas Nazionale www.anffas.net o scrivendo alla mail a nazionale@anffas.net, quali siano i modelli più aggiornati da utilizzare nella situazione data.



PROGETTO INDIVIDUALE E PERSONALIZZATO

REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI

DELL'ART. 14 L. 328/2000

DEL/DELLA SIG:/SIG.RA

STRUTTURA

PROGETTO N. _____

REDATTO IN DATA _____

Progetto Individuale ex art. 14 l. 328/2000



SEZIONE 1 Dati e informazioni generali

1. DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO DEL PROGETTO		
Cognome	Nome	Codice fiscale
Luogo di Nascita	Data di Nascita	Residenza
Domicilio	Recapito telefonico	Recapito mail
Stato civile	Consegna informativa sul trattamento dati	Consenso al trattamento dei dati
Misura di protezione giuridica	Professione	

2. INFORMAZIONI SUI GENITORI						
	Nome e cognome	Data di nascita	In vita	Convivenza	Livello autonomia	Contatti
Madre						
Padre						
Note						

3. ALTRI FAMILIARI CONVIVENTI/NON CONVIVENTI DI RIFERIMENTO					
Nome e cognome	Data di nascita	Grado di parentela	Convivenza	Salute e autonomia	Recapiti
Note					



4. FIGURE DI RIFERIMENTO PER IL BENEFICIARIO DEL PROGETTO

Ruolo	Nome e Cognome	Contatti	Note
Caregiver			
Principale figura che si occupa dell'attività di cura nell'ambito familiare			
Assistente personale non familiare			
Medico di medicina generale o pediatra (PLS)			
Infermiere di riferimento			
Neuropsichiatra infantile			
Psicologo referente Azienda sanitaria			
Assistente sociale di riferimento			
Medico specialista o servizio di salute mentale			

5. ENTI DI RIFERIMENTO PER IL BENEFICIARIO DEL PROGETTO

Ente	Denominazione	Contatti e referente	Altre informazioni utili
Erogatore pubblico di servizi			
Erogatore privato di servizi accreditato/contrattualizzato/convenzionato con il pubblico			
Erogatore privato di servizi non accreditato/contrattualizzato/convenzionato con il pubblico			
Erogatore di sostegni informali			

6. CERTIFICAZIONI E ALTRI RICONOSCIMENTI

Tipo	Si/no	Data del documento/decorrenza del riconoscimento	Altro/Specificare
Invaldità civile			
Indennità accompagnamento			

Progetto Individuale ex art. 14 l. 328/2000



Sordità civile, cecità civile			
Invalidità ordinaria			
Indennità comunicazione			
Legge 104/1992			Art.3 comma 3
Riconoscimento Inail			
Legge 68/99			
Riconoscimento disabilità gravissima			
Esenzione ticket.			
Agevolazioni fiscali			
Altro			

7. DATI RELATIVI ALL'AMBITO SCOLASTICO		
7.1 CERTIFICAZIONI AI FINI SCOLASTICI		
Tipo	Data del documento	Altre informazioni
Diagnosi funzionale		
Profilo di funzionamento		
Altri Certificati		
7.2 SOSTEGNI SCOLASTICI		
Tipo	n. ore/altro	Ulteriori informazioni
Sostegno didattico		
Assistente autonomia e comunicazione		
Assistente igienico personale		
assistenza educativo per relazioni personali a scuola		
Trasporto scolastico		
Altri sostegni scolastici		
7.3 AUSILI E SUSSIDI DIDATTICI		
Descrizione	Finalità	altro

Progetto Individuale ex art. 14 l. 328/2000



8.DATI RELATIVI ALLA SALUTE	
Struttura ospedaliera di riferimento	
Centro Salute Mentale/NPIA	
Distretto sociosanitario	
Diagnosi (ICD9)	
Diagnosi (ICD10)	
Diagnosi (DSM5)	
Eventi significativi relativi allo sviluppo e storia personale	
Anamnesi patologica remota	
Anamnesi patologica prossima	
Anamnesi psico-patologica	
Farmaci	
Ausili/protesi/ortesi/presidi	
Altri dati relativi alla salute	

9.CONDIZIONI ABITATIVE O DI RICOVERO	
La persona vive	
In relazione ai genitori o familiari della persona beneficiaria, l'abitazione è	
Dislocazione nel territorio dell'abitazione o struttura di residenza	
Nell'abitazione in cui la persona vive sono presenti barriere architettoniche o di altro tipo	
Barriere architettoniche o di altro tipo che limitano l'autonomia o la piena fruizione	
Il luogo in cui la persona vive ha adattamenti domotici	
Presenza di ascensore	
Piano abitazione	

Progetto Individuale ex art. 14 l. 328/2000



Altre considerazioni rispetto alle condizioni abitative	
Giudizio su idoneità oggettiva	
Motivi della scelta	
Specificare, in prospettiva, se vi è l'intenzione da parte della persona e della famiglia di mettere a disposizione un proprio immobile per la futura attivazione delle misure ex l.112/2016	
In caso positivo specificare se si intende abitare da soli o vi è anche la disponibilità a vivere insieme ad altre persone con disabilità	
Se si intendono attivare, a breve/medio termine, i percorsi previsti dalla l. 112/2016 sul c.d. "durante e dopo di noi"	
Se sì, descrivere sinteticamente gli obiettivi e le finalità espressi dalla persona e dalla famiglia	
RIEPILOGO CONDIZIONI ABITATIVE E DI RICOVERO	

10.DATI SOCIO CULTURALI	
Percorso scolastico e livello di istruzione	
Attività lavorativa o similare	

11.DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA - PATRIMONIALE PERSONALE E FAMILIARE	
11.1 PENSIONE INDENNITÀ O ALTRE ENTRATE	
Le risorse economiche personali di cui dispone sono considerate sufficienti a soddisfare le primarie esigenze individuali?	
In caso affermativo, vi è la disponibilità a mettere a disposizione, in tutto o in parte, risorse proprie per l'attuazione del Progetto Individuale?	
Quale importo intende destinare delle proprie risorse al Progetto Individuale?	€
11.2 POLIZZE	
Polizze assicurative volte alla tutela della persona beneficiaria del progetto	
Altre polizze	

Progetto Individuale ex art. 14 l. 328/2000



11.3 ISEE	
ISEE ordinario/familiare	
ISEE per prestazioni socio sanitarie	
ISEE per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale	
Note	
11.4 BENI IMMOBILI	
Beni immobili	
11.5 BENI MOBILI E DISPONIBILITÀ FINANZIARIA	
Beni mobili registrati	
Disponibilità liquide	

12. STRUMENTI DI PROTEZIONE E DESTINAZIONE DEL PATRIMONIO	
Istituto	Beni conferiti
Trust	
Contratto di affidamento fiduciario	
Vincolo destinazione	

13. PROGETTI IN ATTO				
Piano individualizzato dei sostegni	Elencazione dei sostegni previsti dal piano	Frequenza e durata di ciascun sostegno	Obiettivo dei sostegni	Finanziamento del progetto
PRI				
PDPA				
PAI				
PEI				
P.S.A.				
Progetto di vita indipendente				
Progetti di inserimento lavorativo				

Progetto Individuale ex art. 14 l. 328/2000



RIEPILOGO DI QUANTO EMERSO NELLA SEZIONE 1

(Es. certificazioni mancanti o altri dati rilevanti da riportare nel prospetto finale di sintesi)

--

Progetto Individuale ex art. 14 l. 328/2000



SEZIONE 2 Valutazione Multidimensionale

1. ELENCO TEST E QUESTIONARI CON SINTESI DEI RISULTATI

1. ICF			
FUNZIONAMENTO E DISABILITÀ		FATTORI AMBIENTALI	
Funzioni corporee		Facilitatori	Barriere
Strutture corporee			
Attività e partecipazione			
DOMINI QDV		SINTESI RISULTATI	
Benessere fisico			
Benessere emozionale			
Benessere materiale			
Autodeterminazione			
Sviluppo personale			
Inclusione sociale			
Relazioni interpersonali			
Diritti			



**2. QUESTIONARIO AUTO/ETEROVALUTATIVO
SU DESIDERI E ASPETTATIVE - ALL. FAMIGLIA**

DOMINI QDV	SINTESI RISULTATI
Benessere fisico	
Benessere emozionale	
Benessere materiale	
Autodeterminazione	
Sviluppo personale	
Inclusione sociale	
Relazioni interpersonali	
Diritti	

**3. INICO-FEAPS Autovalutativa SAN MARTIN - KIDS LIFE
INICO FEAS AUTO/ETERO VALUTATIVA**

DOMINI QDV	SINTESI RISULTATI
Benessere fisico	
Benessere emozionale	
Benessere materiale	
Autodeterminazione	
Sviluppo personale	
Inclusione sociale	
Relazioni interpersonali	
Diritti	



4. San Martin SAN MARTIN - KIDS LIFE INICO FEAS AUTO/ETERO VALUTATIVA

DOMINI QDV	SINTESI RISULTATI
Benessere fisico	
Benessere emozionale	
Benessere materiale	
Autodeterminazione	
Sviluppo personale	
Inclusione sociale	
Relazioni interpersonali	
Diritti	

5. QUESTIONARIO MISURA NON AUTOSUFFICIENZA - ALL.B

DOMINI QDV	SINTESI RISULTATI
Cura della persona e trasferimenti	
Mobilità domestica	
Gestione del comportamento	
Compiti domestici	
Mobilità per attività extra-domestiche	

6. ALTRA SCALA O STRUMENTO UTILIZZATO

Nome strumento	Eventuali note/osservazioni per dominio inserite

7.SIS

Sezione	Scale
1	Sostegno medico e comportamentale non ordinari
2	Attività di vita domestica

Progetto Individuale ex art. 14 l. 328/2000



	Attività di vita nella comunità		
	Attività di apprendimento nel corso della vita		
	Attività relative all'occupazione		
	Attività relative a salute e sicurezza		
	Attività sociali		
3	Scala supplementare protezione ed advocacy		
DOMINI QDV		SINTESI RISULTATI	
Benessere fisico			
Benessere emozionale			
Benessere materiale			
Autodeterminazione			
Sviluppo personale			
Inclusione sociale			
Relazioni interpersonali			
Diritti			
Prospetto sostegni in atto e confronto con i bisogni di sostegno rilevati con la SIS			
Grafico sis/sostegni in atto			
Domini QDV		Sintesi risultati	
Benessere fisico			
Benessere emozionale			
Benessere materiale			
Autodeterminazione			
Sviluppo personale			
Inclusione sociale			
Relazioni interpersonali			
Diritti			

Progetto Individuale ex art. 14 l. 328/2000



2. RIEPILOGO VALUTAZIONE DIMENSIONALE

--

2.1 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA

DOMINI DELLA QUALITÀ DI VITA	OBIETTIVI
Benessere fisico	
Benessere emozionale	
Benessere materiale	
Autodeterminazione	
Sviluppo personale	
Inclusione sociale	
Relazioni interpersonali	
Diritti	

ELENCO DEI SOSTEGNI RIPROGRAMMATI O DA ATTIVARE ALLA LUCE DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVI	SOSTEGNO	C A	Rete	DOMINIO QDV	INDICATORE DI ESITO PER SUCCESSIVA VERIFICA

BF Benessere fisico; **BE** Benessere emozionale **BM** Benessere materiale;
SP Sviluppo personale **IS** Inclusione sociale **RI** Relazioni interpersonali
A Autodeterminazione **D** Diritti

A=Attivare ex novo; **C**=Confermato; **I**=Informale; **F**=informale

RIEPILOGO O NOTE SEZIONE 2

--



SEZIONE 3
Progettazione dei sostegni
riepilogo e budget di progetto

SOSTEGNO FORMALE/INFORMALE

Descrizione del sostegno formale	Stato del sostegno	Tipologia bisogni da soddisfare		Domini della qualità della vita che si intende migliorare mediante il sostegno	Frequenza e durata attività
Ambito (X)	Ente pubblico di riferimento	Ente pubblico finanziatore	Erogatore del servizio	Descrizione servizio o attività	
Obiettivo del sostegno	Indicatore di esito per successiva verifica		Fonte di finanziamento	Euro/anno	
			Risorse Proprie		
			Sanitario		
			Sociale		
			Altro		
			Fondo l. 112/2016		
			Totale annuo		

RIEPILOGO SOSTEGNI FORMALI E INFORMALI
CON OBIETTIVI E INDICATORI DI ESITO PER VERIFICA

N.	Sostegno	Obiettivo del sostegno	Indicatori di esito

Progetto Individuale ex art. 14 l. 328/2000



RIEPILOGO COSTO DEI SOSTEGNI					
N.	Sostegno	Totale costo annuo complessivo	Di cui q. sanitaria	Di cui q. sociale	Di cui eventuali risorse proprie
		€	€	€	€
TOTALE		€	€	€	€
Note					

BUDGET RISORSE DI PROGETTO			
Riepilogo risorse economiche atte a garantire la fruibilità dei sostegni indicati			
Risorsa	€/anno		
Risorse proprie	€		
Risorse pubbliche ambito Sanitario	€		
Risorse pubbliche ambito sociale	€		
Compartecipazione	€		
Fondo Legge 112	€		
Altri costi persona	€		
Altri costi strutture interessate	€		
Totale annuo contributi	€		
Riepilogo risorse Umane Atte a garantire la fruibilità dei sostegni indicati			
Sostegno	Qualifica	Ore	€/anno
Totale			
Riepilogo risorse strumentali/tecnologiche atte a garantire la fruibilità dei sostegni indicati			
Risorsa strumentale/tecnologica	Codice/riferimento		



RIEPILOGO O NOTE SU SEZIONE 3

--

Progetto Individuale ex art. 14 l. 328/2000



SEZIONE 5 Riepilogo

RIEPILOGO DI QUANTO EMERSO NELLE PRECEDENTI SEZIONI

Progetto Individuale ex art. 14 l. 328/2000



SEZIONE 6
Case Manager responsabile della bozza del Progetto Individuale
con riferimenti e recapiti dei fornitori dei sostegni

CASE MANAGER NOMINATO	
DESCRIZIONE COMPITI ASSEGNATI	RECAPITI - RIFERIMENTI - ALTRO

NOME E COGNOME FORNITORI SOSTEGNI	DESCRIZIONE SINTETICA DEL SOSTEGNO	RECAPITI E CONTATTI

NOTE

Progetto Individuale ex art. 14 l. 328/2000



SEZIONE 7
Note conclusive
Allegati e appendici

NOTE CONCLUSIVE E/O DICHIARAZIONI A VERBALE

--

ALLEGATI
STRUMENTI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI

N.	Allegato	Descrizione	Data compilazione

ALLEGATI
APPENDICI - PROGETTI - PIANI DEI SOSTEGNI (SEZIONE 1 - 14)

1			
---	--	--	--



**FIRME COMPONENTI DELL'EQUIPE CHE HA REDATTO LA BOZZA
DEL PROGETTO INDIVIDUALE E PERSONALIZZATO**

Il documento si compone di numero ____ compresa la presente			
	Nome e cognome	Qualità	Firma
Case Manager			
Componente UVM			
Componente UVM			
Componente UVM			
Beneficiario			
Famiglia			
Data definizione della bozza del Progetto Individuale			

Progetto Individuale ex art. 14 l. 328/2000

AL COMUNE DI _____

VIA _____

ALL'ASL DI _____

VIA _____

OGGETTO: richiesta di predisposizione del Progetto Individuale per la persona con disabilità ex art. 14 Legge n. 328/00.

Il/La sottoscritto/a, nato/a a il CF

in qualità di genitore del minore con disabilità/tutore/amministratore di sostegno di

nato/a il, CF, residente in

..... alla via n., tel.

in qualità di diretto interessato

PREMESSO che

- la Legge n. 328/2000 ("Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali") prevede la possibilità di richiedere che il Comune predisponga un Progetto Individuale per le persone con disabilità (Art. 14);
- attraverso il Progetto Individuale i vari interventi di integrazione/inclusione, di cui è destinataria la persona con disabilità, vengono coordinati al fine sia di evitare inefficaci sovrapposizioni degli stessi sia di indirizzare i vari interventi verso un'adeguata risposta alle particolari ed individuali esigenze del beneficiario;
- il Progetto Individuale costituisce uno strumento necessario attraverso il quale assicurare il Benessere complessivo della Persona con disabilità, tenendo presente i suoi interessi, le sue potenzialità, e le sue esigenze;
- il ritardo nell'adozione di un Progetto Individuale potrebbe ledere anche in maniera irreparabile lo sviluppo psico-fisico e l'estrinsecazione della personalità del beneficiario, con conseguente richiesta di risarcimento danni non patrimoniali;
- il ritardo nell'adozione del Progetto Individuale può anche creare un grave danno anche dal punto di vista del corretto uso delle risorse pubbliche;

CHIEDE che

si predisponga un Progetto Individuale per (*nome della persona con disabilità provvista di accertamento dello stato di handicap ai sensi della l. 104/92*), concordandolo con la famiglia e gli operatori coinvolti negli interventi già in atto, onde individuare gli interventi di cui si necessita ed il loro coordinamento in capo ad un case manager;

All' uopo si allega alla presente:

- copia del verbale relativo all'accertamento dell'invalidità civile;
- copia del verbale relativo all'accertamento dello stato di handicap ai sensi della l. 104/92;
- documento di riconoscimento del richiedente.

Si richiede la comunicazione del nominativo del responsabile del procedimento, oltre all'indicazione delle modalità di partecipazione al suddetto procedimento, unitamente ai tempi, previsti per legge e/o regolamento, per l'adozione del provvedimento.

Luogo, data

Il richiedente

Schemi soggetti a periodici aggiornamenti. Si prega chi fosse interessato, prima di utilizzarli, di verificare attraverso il sito di Anffas Nazionale www.anffas.net o scrivendo alla mail a nazionale@anffas.net, quali siano i modelli più aggiornati da utilizzare nella situazione data.



PROGETTO INDIVIDUALE E PERSONALIZZATO

REDATTO AI SENSI E PER GLI EFFETTI

DELLA LEGGE 112/2016

DEL/DELLA SIG/SIG.RA

STRUTTURA

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



SEZIONE 1
Individuazione del diritto di accesso
al finanziamento delle misure individuate dalla legge 112/2016
e dal D.M. 26 novembre 2016

Requisiti obbligatori	SI	NO	NOTE
1 Riconoscimento ex art. 3, comma 3, legge 104/1992			
2 Condizione di disabilità non derivante dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità			
Ulteriore condizione obbligatoria da indicare tra quelle sotto riportate			
			NOTE
3 mancanza di entrambi i genitori			
genitori non in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale			
prospettiva del venir meno del sostegno familiare			

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



SEZIONE 2

Dati e informazioni generali

1. DATI RELATIVI AL BENEFICIARIO DEL PROGETTO

Cognome	Nome	Codice fiscale
Luogo di Nascita	Data di Nascita	Residenza
Domicilio	Recapito telefonico	Recapito mail
Stato civile	Consegna informativa sul trattamento dati	Consenso al trattamento dei dati
Istituto di protezione giuridica	Professione	

2. INFORMAZIONI SUI GENITORI

	Nome e cognome	Data di nascita	In vita	Convivenza	Livello autonomia	Contatti
Madre						
Padre						
Note						

3. ALTRI FAMILIARI CONVIVENTI/NON CONVIVENTI DI RIFERIMENTO

Nome e cognome	Data di nascita	Grado di parentela	Convivenza	Salute e autonomia	Recapiti
Note					

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



4.FIGURE DI RIFERIMENTO PER IL BENEFICIARIO E PER IL PROGETTO

Ruolo	Nome e Cognome	Contatti	Altre informazioni
Caregiver			
Principale figura che si occupa dell'attività di cura nell'ambito familiare			
Assistente personale non familiare			
Medico di medicina generale o pediatra (P.L.S)			
Infermiere di riferimento			
Neuropsichiatra infantile			
Psicologo referente Azienda sanitaria			
Assistente sociale di riferimento			
Medico specialista o servizio di salute mentale			

5.ENTI DI RIFERIMENTO PER IL BENEFICIARIO DEL PROGETTO

Ente	Denominazione	Contatti e referente	Altre informazioni utili
Associazione di appartenenza			
Centro formazione professionale			
Centro per l'impiego/collocamento mirato			
Istituzione scolastica			
Altri enti di riferimento			
Afferenza ad associazione o ad altro soggetto che ha dato disponibilità di un patrimonio per le finalità previste dalla l.112/2016 e dal D.M 23 novembre 2016 di cui la persona può beneficiare			
Rete associativa di familiari o altri con cui sono stati presi contatti per l'attivazione di un percorso comune ex legge 112/16			
Erogatore di servizi privato non convenzionato con il pubblico			
Erogatore di servizi pubblici o in accreditamento			

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



Erogatore di servizi pubblici o in accreditamento			
Erogatori di sostegni informali			

6. CERTIFICAZIONI E ALTRI RICONOSCIMENTI			
Tipo	Si/no	Data del documento/ decorrenza del riconoscimento	Altro / Specificare
Invalità civile			
Indennità accompagnamento			
Sordità civile, cecità civile			
Invalità ordinaria			
Indennità comunicazione			
Legge 104/1992			Art. 3 comma 3
Riconoscimento Inail			
Legge 68/99			
Riconoscimento disabilità gravissima ex DM 26 settembre 2016			
Esenzione ticket.			
Agevolazioni fiscali.			
Altro			

7. DATI RELATIVI ALL'AMBITO SCOLASTICO		
7.1 CERTIFICAZIONI AI FINI SCOLASTICI		
Tipo	Data del documento	Altre informazioni
Diagnosi funzionale		
Profilo di funzionamento		
PEI		
Altri certificati		
7.2 SOSTEGNI SCOLASTICI		
Tipo	n. ore/altro	Ulteriori informazioni
Sostegno didattico		

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



Assistente autonomia e comunicazione		
Assistente igienico personale		
assistenza educativo per relazioni personali a scuola		
Trasporto scolastico		
Altri sostegni scolastici		
7.3 AUSILI E SUSSIDI DIDATTICI		
Descrizione		

8.DATI RELATIVI ALLA SALUTE	
Struttura ospedaliera di riferimento	
Centro Salute Mentale/NPIA	
Distretto sociosanitario	
Diagnosi (ICD9)	
Diagnosi (ICD10)	
Diagnosi (DSM5)	
Eventi significativi relativi allo sviluppo e storia personale	
Anamnesi patologica remota	
Anamnesi patologica prossima	
Anamnesi psico-patologica	
Farmaci	
Ausili/protesi/ortesi/ presidi	
Altri dati relativi alla salute	

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



9.CONDIZIONI ABITATIVE O DI RICOVERO	
La persona vive	
In relazione ai genitori o familiari della persona beneficiaria, l'abitazione è	
Dislocazione nel territorio dell'abitazione o struttura di residenza	
Nell'abitazione in cui la persona vive sono presenti barriere architettoniche o di altro tipo	
Barriere architettoniche o di altro tipo che limitano l'autonomia o la piena fruizione	
Il luogo in cui la persona vive ha adattamenti domotici	
Presenza di ascensore	
Piano abitazione	
Altre considerazioni rispetto alle condizioni abitative	
Giudizio su idoneità oggettiva	
Motivi della scelta	
La persona vive	
In relazione ai genitori o familiari della persona beneficiaria, l'abitazione è	
Dislocazione nel territorio dell'abitazione o struttura di residenza	
Nell'abitazione in cui la persona vive sono presenti barriere architettoniche o di altro tipo	
Specificare se vi è l'intenzione da parte della persona e della famiglia di mettere a disposizione un proprio immobile per attivazione delle misure ex l.112/2016.	
In caso positivo specificare se si intende abitare da soli o vi è anche la disponibilità a vivere insieme ad altre persone e attivare una coabitazione o convivenza.	
Descrivere sinteticamente come si intende realizzare tale progettualità.	

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



10.DATI SOCIO CULTURALI

Percorso scolastico e livello di istruzione	
Attività lavorativa o similare	

11.DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA - PATRIMONIALE PERSONALE E FAMILIARE

12.1 DISPONIBILITÀ RISORSE

Le risorse economiche personali di cui dispone sono considerate sufficienti a soddisfare le primarie esigenze individuali?	
In caso affermativo, vi è la disponibilità a mettere a disposizione, in tutto o in parte, risorse proprie per l'attuazione del Progetto Individuale?	
Quale importo intende destinare delle proprie risorse al Progetto Individuale?	€

11.2 POLIZZE

Polizze assicurative volte alla tutela della persona beneficiaria del progetto	
Altre polizze	

11.3 ISEE

ISEE ordinario/familiare	
ISEE per prestazioni socio sanitarie	
ISEE per prestazioni socio sanitarie in regime residenziale	
Note	

11.4 BENI IMMOBILI

Beni immobili	
---------------	--

11.5 BENI MOBILI E DISPONIBILITÀ FINANZIARIA

Beni mobili registrati	
Disponibilità liquide	

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



12. RIEPILOGO DI QUANTO EMERSO NELLA SEZIONE 2

(Es. certificazioni mancanti o altri dati rilevanti da riportare nel prospetto finale di sintesi)

--

SEZIONE 3

Strumenti di protezione e destinazione del patrimonio
per il "dopo di noi"

Istituto	Data atto	Beni conferiti
Trust		
Contratto di affidamento fiduciario		
Vincolo destinazione		
Finalità generale espressamente indicata nell'atto		
Soggetto coinvolto nel raggiungimento delle finalità		
Soggetto preposto al controllo delle obbligazioni imposte con l'atto		
Funzionalità e bisogni specifici descritti		
Attività previste per garantire la cura e la soddisfazione dei bisogni		
Attività finalizzate a ridurre il rischio di istituzionalizzazione		

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



RIEPILOGO DI QUANTO EMERSO NELLA SEZIONE 3

--

SEZIONE 4 Valutazione Multidimensionale realizzata a cura dell'UVM

3. ELENCO TEST E QUESTIONARI CON SINTESI DEI RISULTATI

1. ICF AREE L.112/2016

FUNZIONAMENTO E DISABILITÀ		FATTORI AMBIENTALI	
Funzioni corporee		Facilitatori	Barriere
Strutture corporee	Elenco codici e qualificatori inseriti in questa sezione		

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



Attività e partecipazione			
Sintesi osservazioni aree legge 112/2016			
cura della persona e gestione interventi terapeutici			
Mobilità			
comunicazione e altre attività cognitive			
attività strumentali e relazionali della vita quotidiana			

**2. QUESTIONARIO AUTO/ETEROVALUTATIVO
SU DESIDERI E ASPETTATIVE - ALL. FAMIGLIA**

AREE LEGGE 112/2016	SINTESI RISULTATI
Cura della persona e gestione interventi terapeutici	
Mobilità	
Comunicazione e altre attività cognitive	
Attività strumentali e relazionali della vita quotidiana	

3. QUESTIONARIO MISURA NON AUTOSUFFICIENZA - ALL.B

AREE L.112/2016	SINTESI RISULTATI
Cura della persona e trasferimenti	
Mobilità domestica	
Gestione del comportamento	
Compiti domestici	
Mobilità per attività extra-domestiche	

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



4. ALTRA SCALA O STRUMENTO UTILIZZATO	
Nome strumento	Eventuali note/osservazioni per dominio inserite
5.SIS	
Sezione	Scale
1	Bisogni di sostegno medico e comportamentale non ordinari
2	Indice bisogno di sostegno attività di vita domestica
	Indice bisogno di sostegno attività di vita nella comunità
	Indice bisogno di sostegno attività di apprendimento nel corso della vita
	Indice bisogno di sostegno attività relative a occupazione
	Indice bisogno di sostegno attività relative a salute e sicurezza
3	Indice bisogno di sostegno attività sociali
	Scala supplementare protezione ed advocacy
Sintesi osservazioni aree legge 112/2016	
cura della persona e gestione interventi terapeutici	
Mobilità	
comunicazione e altre attività cognitive	
attività strumentali e relazionali della vita quotidiana	
Prospetto sostegni in atto previsti dal Progetto Individuale e confronto con i reali bisogni di sostegno rilevati sotto le quattro aree	
Confronto	

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



4. OSSERVAZIONI GENERALI A SEGUITO DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE

4.1 DEFINIZIONE DEGLI OBIETTIVI PER IL MIGLIORAMENTO DELLA QUALITÀ DI VITA NELLE AREE 112/2016

OBIETTIVI PROGETTO INDIVIDUALE (visione domini)

Benessere fisico	
Benessere emozionale	
Benessere materiale	
Autodeterminazione	
Sviluppo personale	
Inclusione sociale	
Relazioni interpersonali	
Diritti	
OBIETTIVI SPECIFICI AREE L. 112/2016 (visione misure)	
Cura della persona e gestione interventi terapeutici	
Mobilità	
Comunicazione e altre attività cognitive	
Attività strumentali e relazionali della vita quotidiana	

ELENCO DI TUTTI I SOSTEGNI RIPROGRAMMATI O DA ATTIVARE ALLA LUCE DEGLI OBIETTIVI

OBIETTIVO	DOMINIO QDV*	SOSTEGNO	Misura 1.122/2016					INDICATORE DI ESITO PER SUCCESSIVA VERIFICA
			A	B	C	D	E	
* BF Benessere fisico; BE Benessere emozionale BM Benessere materiale SP Sviluppo personale IS Inclusione sociale RI Relazioni interpersonali A Autodeterminazione D Diritti			** A =Attivare ex novo; C =Confermato; I =Informale; F =informale					

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



**ELENCO EVENTUALI SOSTEGNI FORMALI O INFORMALI
IN ATTO PRIMA DELLA VALUTAZIONE MULTIDIMENSIONALE
NON CONFERMATI**

Sostegno	Motivo della mancata conferma

RIEPILOGO O NOTE SEZIONE 4

--

**SEZIONE 5
Individuazione misure e progettazione dei sostegni
con budget di progetto ex l. 112/2016**

PROGETTAZIONE SOSTEGNI L.112/2016

SOSTEGNO L.112/2016

Descrizione sostegno 1/d	Misura abbinata		Tipologia Bisogni da soddisfare che hanno determinato la scelta	Modalità di interazione con eventuali altri piani dei sostegni o altri progetti	
	A	B			
Frequenza e durata attività	Attività da svolgere e luogo di svolgimento		Erogatore del servizio/ sostegno	Ente pubblico finanziatore	Ente pubblico di riferimento
Obiettivo del sostegno	Indicatore di esito per verifica		Fonte di finanziamento della misura	Euro/anno	
			Risorse Proprie		
			Sanitario		
			Sociale		
			Compartecipazione		

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



		Altro	
		Fondo L112	
Ambito		Totale	

RIEPILOGO MISURE L. 112/2016			
Misura		Da attivare	
A	Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'art. 3, commi 2 e 3 DM 23 novembre 2016 <i>N.B. Vedi norma regionale di riferimento - includere nel budget di progetto</i>	SI	NO
INTERVENTI DA FINANZIARE		COSTO	
		TOTALE	

Misura		Da attivare	
B	Interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4 del DM 23 novembre 2016. <i>N.B. Vedi norma regionale di riferimento - includere nel budget di progetto</i>	SI	NO
INTERVENTI DA FINANZIARE		COSTO	
		TOTALE	

Misura		Da attivare	
C	Programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art. 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6 DM 23 novembre 2016 <i>N.B. Vedi norma regionale di riferimento - includere nel budget di progetto</i>	SI	NO
INTERVENTI DA FINANZIARE		COSTO	
		TOTALE	

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



Misura		Da attivare	
D	Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità - non includere nel budget di progetto	SI	NO
INTERVENTI DA FINANZIARE		COSTO	
		TOTALE	

Misura		Da attivare	
E	Interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità - non includere nel budget di progetto	SI	NO
INTERVENTI DA FINANZIARE		COSTO	
		TOTALE	

RIEPILOGO TUTTI I SOSTEGNI FORMALI E INFORMALI CON OBIETTIVI E INDICATORI DI ESITO PER VERIFICA			
N.	Sostegno	Obiettivo del sostegno	Indicatori di esito

RIEPILOGO E DESCRIZIONE GLOBALE DEL PROGETTO ATTIVATO AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA L. 112/2016

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



VALORIZZARE GLI ELEMENTI DI COMPATIBILITÀ CON PROGETTI INDIVIDUALI DI ALTRE PERSONE INDIVIDUATI D'INTESA CON LA PERSONA E LA FAMIGLIA

ELEMENTI DI RACCORDO CON IL PROGETTO DI VITA

BUDGET RISORSE DI PROGETTO

Riepilogo risorse economiche
atte a garantire la fruibilità
dei sostegni indicati

Risorsa	€/anno
Risorse proprie	
Risorse pubbliche ambito Sanitario	
Risorse pubbliche ambito sociale	
Compartecipazione	
Fondo Legge 112	
Altri costi persona	
Altri costi strutture interessate	

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



Totale annuo contributi			
Riepilogo risorse Umane Atte a garantire la fruibilità dei sostegni indicati			
Sostegno	Qualifica	Ore	€/anno
Totale			
Riepilogo risorse strumentali/tecnologiche atte a garantire la fruibilità dei sostegni indicati			
Risorsa strumentale/tecnologica		Codice/riferimento	
Totale			

RIEPILOGO COSTO DEI SOSTEGNI						
n. Sostegno	Totale costo annuo complessivo	Di cui q. sanitaria	Di cui q. sociale	Di cui eventuali risorse proprie	Fondo 112	Di cui compartecipazione
	€	€	€	€	€	€
TOTALE	€	€	€	€	€	€
Note						

SEZIONE 6
Priorità di accesso alle misure

CONDIZIONE DI PRIORITÀ	SI	NOTE
1 Persona con disabilità grave mancante di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali o patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione delle condizioni di disabilità.		
2 Persona con disabilità grave i cui		

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



	genitori per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire lo ro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa		
3	Persona con disabilità grave, inserita in struttura residenziale con caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare		
4	Altri elementi di maggiore urgenza valutati dalla UVM (art. 4, comma 2, D.M.)		
5	Esonero dai criteri di priorità		

DIRITTO DI ACCESSO INDIPENDENTEMENTE DAI CRITERI DI PRIORITÀ	SI	NO	NOTE
La persona può beneficiare direttamente di una progettualità costruita su un patrimonio reso disponibile dalla famiglia o da rete associativa di famiglie per le finalità previste dalla l.112/2016 e dal D.M. 23 novembre 2016. <i>NB Tale condizione dà diritto all'accesso alla progettualità, a prescindere da qualunque criterio di priorità</i>			

SEZIONE 5
Riepilogo

RIEPILOGO DI QUANTO EMERSO NELLE PRECEDENTI SEZIONI

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



RIEPIGLIO SU EVENTUALI ADEMPIMENTI DA SVOLGERE COME INDIVIDUATI NEL PRECEDENTI SEZIONI

ADEMPIMENTO E RESPONSABILE DELLA REALIZZAZIONE CON TERMINI/SCADENZE

descrizione adempimenti con nominativo componente/partecipante incaricato dell'esecuzione e scadenza

SEZIONE 9
Scheda di verifica degli esiti

DATA PRIMA VERIFICA PROGRAMMATA	STRUMENTI DA UTILIZZARE PER LA VERIFICA

SEZIONE 10
Case Manager responsabile del Progetto Individuale e riferimenti e recapiti dei fornitori dei sostegni

CASE MANAGER NOMINATO

DESCRIZIONE COMPITI ASSEGNATI	RECAPITI - RIFERIMENTI - ALTRO

NOME E COGNOME FORNITORI SOSTEGNI	DESCRIZIONE SINTETICA DEL SOSTEGNO	RECAPITI E CONTATTI

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



APPUNTARE IN QUESTO BOX EVENTUALI NOTE RELATIVE A QUESTA SEZIONE

SEZIONE 11
Note conclusive
dichiarazioni a verbale e allegati

NOTE CONCLUSIVE E/O DICHIARAZIONI A VERBALE

STRUMENTI DI VALUTAZIONE UTILIZZATI E ALLEGATI

Qui dovrebbe comparire l'elenco di tutti i files eventualmente caricati nella sezione valutazione multidimensionale

N.	Allegato	Descrizione	Data compilazione

ALLEGATI

APPENDICI - PROGETTI - PIANI DEI SOSTEGNI (SEZIONE 1 - 14)

1			
---	--	--	--

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____



FIRME

Il documento si compone di numero ____ compresa la presente			
	Nome e cognome	Qualità	Firma
Componente clinica			
Componente Sociale			
Beneficiario			
Scuola			
Famiglia			
Case Manager			
Data definizione del Progetto Individuale			

Appendice 1 – integrazione l. 112/2016 Regione _____

“Matrici ecologiche e dei sostegni”

Matrici ecologiche e dei sostegni è uno strumento interattivo che orienta logicamente e documenta, secondo un approccio *evidence-based*, il processo della valutazione multidimensionale e la realizzazione dei piani individualizzati dei sostegni e del Progetto Individuale di vita previsto dall’art. 14 della l. 328/00 e dalla Legge 112/2016 (sul durante noi e dopo di noi) nella prospettiva del rispetto dei diritti umani e del miglioramento della **Qualità della Vita** per le persone con disabilità, in particolare intellettive e con disturbi del neurosviluppo.

Attraverso un software disponibile online, personalizzabile, flessibile ed in costante aggiornamento, “matrici” rappresenta una guida interattiva alla progettazione individualizzata utilizzabile dal case manager, dall’equipe, dai singoli operatori e professionisti, dalla famiglia e da tutti gli attori coinvolti nella presa in carico delle persone con disabilità nel settore pubblico e privato.

DA DOVE NASCE: “Matrici” nasce innanzitutto dalla necessità di disporre di strumenti e risorse efficaci ed efficienti, ed in linea con i più recenti paradigmi scientifico-culturali, per la stesura del Progetto Individuale delle persone con disabilità. A partire da questa forte esigenza, Anffas Onlus ha sviluppato negli anni ed attraverso diverse sperimentazioni sul campo, coinvolgendo nel tempo migliaia di professionisti del settore, di persone con disabilità e di famiglie, uno strumento in grado di orientare l’intero percorso che dalla valutazione multidimensionale conduce alla progettazione individualizzata, allineando obiettivi, sostegni e risorse al rispetto dei diritti umani ed al miglioramento della Qualità di Vita delle persone e delle famiglie, in linea con quanto sancito sia dall’Organizzazione Mondiale di Sanità che dalle Nazioni Unite grazie alla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità e garantendo una costante e specifica verifica degli esiti di quanto messo in campo. Lo sviluppo di questo strumento ha beneficiato del contatto e della contaminazione continua sia da parte dei diretti utilizzatori, sia della comunità scientifica di livello internazionale, grazie alla collaborazione ed al con-



fronto continuo con i maggiori esperti in materia come Robert Schalock, Miguel Verdugo Alonso, Claudia Claes e molti altri. Grazie a questo percorso, il sistema “Matrici ecologiche e dei sostegni” nel corso degli anni è stato implementato, ampliato ed integrato con tutta una serie di nuovi strumenti ed interessanti funzioni e continua ad essere costantemente aggiornato ed arricchito. Tale sistema informatico, evoluto ed intelligente consente, dunque, alle persone con disabilità e ai loro familiari di ottenere finalmente quel sospirato progetto di vita che renda concretamente esigibili i propri fondamentali diritti, abbia risorse certe all’interno del previsto budget di progetto e veda nella figura del case manager quel responsabile pubblico addetto a garantirne l’attuazione attraverso l’interazione con i vari soggetti a ciò preposti. Il sistema inoltre consente di verificare gli esiti di tali attività in termini di efficacia anche in relazione all’oggettivo miglioramento della Qualità della Vita delle singole persone interessate. Tale raccolta degli esiti diviene un processo articolato e sistematico, che consente un monitoraggio costante degli interventi realizzati e soprattutto la realizzazione di un progetto “vivo”, in grado di adattarsi nel tempo alle necessità ed ai cambia-

menti della persona e dei suoi contesti di vita e di fornire indicazioni puntuali rispetto all'efficacia dei sostegni forniti, specie in termini di miglioramento della Qualità della Vita, anche al fine di apportare i necessari interventi migliorati, laddove necessario, lungo l'intero arco di vita della persona. Il tutto in linea con quanto previsto all'art. 14 della l.n. 328/00 e dalla l.n. 112/16.

COME FUNZIONA: attraverso l'utilizzo di matrici, la raccolta di informazioni, l'assessment e valutazione multidimensionale, la pianificazione, programmazione, gestione e valutazione dei sostegni e dei loro esiti divengono grazie all'uso di questo strumento un **processo guidato e allineato ai diritti, ai desideri ed aspettative della persona stessa e della sua famiglia, alle necessità di sostegno sue e del suo contesto di vita e volto al miglioramento della sua Qualità di Vita.** Al tempo stesso, matrici consente di costruire una banca dati utile a livello individuale, di servizio, di sistema per classificare le informazioni che riguardano le persone con disabilità in tutto il ciclo di vita. L'utilizzo a livello gestionale e di ricerca di Matrici consente di individuare per la persona e per popolazioni di persone, sostegni e sistemi di sostegno efficienti ed efficaci. Utilizzare matrici significa quindi non solo attingere costantemente a quanto di più innovativo compare nel panorama scientifico internazionale, ma anche contribuire attivamente al più esteso ed importante progetto di ricerca nazionale sulla Qualità della Vita delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo.

Le funzionalità di matrici, continuamente implementate nel tempo grazie al collegamento costante con la ricerca ed all'utilizzo sul campo su campioni particolarmente ampi di persone con disabilità, sono molteplici.

Lo strumento consente di effettuare:

- La Valutazione multidimensionale relativa al funzionamento personale, relazionale e sociale con strumenti validati e riconosciuti a livello internazionale, compilabili e commentabili online, con realizzazione di scoring e realizzazione di grafici automatica

- La raccolta in maniera sistematica e continuativa del contributo sanitario (ad esempio anamnesi ed esame obiettivo generale e specialistico, valutazioni e schede infermieristica), educativo, abilitativo/riabilitativo, psico-sociale, assistenziale, contestuale
- La puntuale descrizione e classificazione dei sostegni (formali ed informali) in atto al momento della presa in carico, l'individuazione della discrepanza tra gli stessi ed i bisogni di sostegno della persona, ed il loro monitoraggio nel tempo
- La classificazione e documentazione del lavoro di rete e la community care attivata a beneficio a favore della persona con disabilità e della sua famiglia
- La Definizione di obiettivi di sostegno sulla base della lettura approfondita, attraverso l'uso della matrice ecologica, dei risultati dell'assessment e della valutazione multidimensionale
- La progettazione, pianificazione, programmazione e coordinamento dei sostegni (stesura e monitoraggio del piano individualizzato dei sostegni)
- La realizzazione del Progetto Individuale di vita ai sensi dell'art. 14 della l. 328/00, secondo un modello sperimentato e validato su un campione di oltre 1400 persone, e suo monitoraggio nel tempo
- La realizzazione del budget analitico di progetto (o di vita, o di salute) e la sua gestione nel tempo
- L'individuazione dei livelli di efficienza ed efficacia dei sostegni pianificati ed erogati in relazione agli esiti prodotti a livello personale, clinico, funzionale
- la verifica e monitoraggio costante degli esiti, specie in termini di miglioramento di Qualità di Vita, e l'aggiornamento costante dei progetti sulla base di questa sistematica raccolta
- Stesura e stampa automatica di report

Grazie ad una dashboard personalizzata e personalizzabile matrici dispone inoltre di una SUITE con

alcune funzionalità aggiuntive, particolarmente utili nell'ambito della gestione dei servizi alla persona, tra cui:

- Gestione delle equipe
- Gestione di liste d'attesa
- Gestione di agende sincronizzate tra i diversi operatori, diari, alert
- Gestione di un sistema di comunicazione interno tra persona, famiglia, diversi operatori interni/esterni al servizio
- Gestione di schede e valutazioni infermieristiche interattive
- Gestione dei trattamenti educativi, abilitativi e riabilitativi
- Gestione somministrazione farmaci e terapie
- Archivio di documenti

Il sistema è continuamente modulabile, espandibile e implementabile sulla base delle esigenze dei diversi utilizzatori.

LA FORMAZIONE: per l'efficace utilizzo del sistema, degli strumenti di valutazione all'interno previ-

sti e per la conoscenza ed applicazione pratica del modello teorico-concettuale di riferimento è previsto un percorso formativo longitudinale, crescente e progressivo che riguarda sia le figure professionali preposte a comporre l'unità di valutazione multidimensionale, sia le stesse persone con disabilità che i loro familiari. All'interno di tali percorsi formativi, particolare attenzione viene posta alle figure di psicologi, medici, assistenti sociali ed educatori, permettendo loro di ottenere la certificazione di "matricista" o case manager. Ad oggi, grazie al lavoro di Anffas, sono circa 700 le figure professionali, sia interne che esterne, nonché di parte pubblica, che hanno partecipato ai percorsi formativi per diventare "matricista" e che già utilizzano, quali figure esperte, il sistema "Matrici ecologiche e dei sostegni".

Per approfondimenti è possibile consultare la sezione dedicata al seguente link: <http://www.anffas.net/it/cosa-facciamo/supporto-alle-persone-con-disabilita/qualita-della-vita/matrici-ecologiche/>

È possibile inoltre scaricare la brochure informativa sul software "Matrici ecologiche e dei sostegni" [cliccando qui](#)



La redazione e l'attuazione del Progetto Individuale non può trovare limiti nelle esigenze di natura finanziaria: il Consiglio di Stato n. 1/2020

La rosa blu

La redazione e l'attuazione del Progetto Individuale non può trovare limiti nelle esigenze di natura finanziaria: il Consiglio di Stato n. 1/2020

Il fatto e la sentenza

Nel 2015 l'Azienda Sanitaria competente nonché l'azienda ospedaliera presso la quale la persona con disabilità era presa in carico, aveva ritenuto necessario l'inserimento di quest'ultima presso un centro diurno al compimento del 16 anno di età, per cinque giorni a settimana (come risultava dal verbale realizzato nel corso dei diversi incontri dell'Unità di Valutazione Multidimensionale) in considerazione della insufficienza del percorso scolastico con sostegno fin lì seguito.

La famiglia, tuttavia, prendendo atto che l'avente diritto era stato inserito nel centro diurno solo per un numero di ore e giorni inferiore rispetto a quelli indicati (3 giorni a settimana) decideva di trasmettere una prima istanza/diffida nel 2017 proprio per richiedere che venisse rispettata l'indicazione formulata a seguito della valutazione e garantita la frequenza del centro diurno per l'intero lasso di tempo previsto, nonché il risarcimento dei danni.

Non riuscendo ad ottenere quanto auspicato, a fronte di un diniego basato essenzialmente sulla mancanza di risorse finanziarie, la stessa, in definitiva, si vedeva così costretta ad adire il Tar per veder riaffermato il diritto della persona con disabilità a frequentare il Centro Diurno in misura piena ed effettiva.

Solo successivamente alla proposizione del ricorso giurisdizionale, nel luglio 2018, veniva conseguito quanto richiesto e l'interessato veniva, quindi, inserito nel centro diurno con frequenza di cinque giorni a settimana.

I principi della sentenza del Consiglio di Stato n. 1/2020

► Il principio dell'equilibrio di bilancio non può giustificare il diniego dell'amministrazione sanitaria a garantire gli interventi risultanti dalla valutazione multidimensionale, anche se il Progetto Individuale non è stato ancora redatto.

I giudici del Tar, pertanto, concludevano per l'improcedibilità del ricorso, respingendo anche le richieste risarcitorie, ritenendo che fosse venuto meno l'interesse in considerazione della ormai adeguata frequenza del centro e che, in ogni caso si dovesse comunque operare un contemperamento tra il diritto alla salute e gli altri beni di rilevanza costituzionale come l'equilibrio del bilancio pubblico e, in particolare, del bilancio regionale potendosi solo limitare l'erogazione dei necessari finanziamenti in favore dei destinatari nei limiti delle risorse disponibili.

Alla luce di ciò, la famiglia decideva, quindi, di presentare appello al Consiglio di Stato il quale, a sua volta, ribaltando la decisione assunta dal Tar, ha invece ritenuto che, nonostante l'inserimento per il numero di giorni previsti avvenuto tardivamente nel 2018, non fosse venuto meno l'interesse dei ricorrenti all'accertamento dell'illegittimità del diniego all'istanza di inserimento presentata nel 2017 per tutto il periodo anteriore in cui l'amministrazione sanitaria non aveva dato seguito alla richiesta della famiglia.

Infine, il Consiglio di Stato ha anche sot-

tolineato, contrariamente a quanto asserito dal Tar, che non vi fosse ancora stata l'elaborazione del Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della Legge 328/2000, visto che risultavano essere presenti solo i verbali relativi alle sedute dell'Unità di Valutazione Multidimensionale relativi al periodo 2015/2017, seppur svolti regolarmente in presenza della famiglia.

Dalla pronuncia, oltre alla dichiarazione dell'illegittimità del diniego di inserimento in un Centro diurno opposto dall'Azienda con il provvedimento impugnato, è derivato anche il risarcimento del danno in favore della famiglia (liquidato in euro 10 mila) nonché la condanna alla refusione delle spese legali in danno dell'amministrazione sanitaria.

Focus sui principi riaffermati nella sentenza

La sentenza in esame ha riaffermato il principio secondo cui, a fronte della necessità di garantire il soddisfacimento di un bisogno di salute (anche se non ancora tradotto in un Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della Legge 328/2000), non si possa ritenere legittimo l'impedimento fondato essenzialmente su ragioni di tipo finanziario e, in particolare, sull'insussistenza di risorse disponibili.

Il Consiglio di Stato muove il suo ragionamento a partire dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 80/2010, con la quale, seppur con riferimento al diritto al sostegno didattico, è stato escluso che si possa limitare il godimento dello stesso a causa dell'indisponibilità di risorse, trasportandolo e applicandolo al caso concretamente affrontato.

È ribadito, infatti, che *"l'affermazione secondo cui le posizioni delle persone disabili devono prevalere sulle esigenze di natura finanziaria, principio che la giurisprudenza ha affermato a proposito del diritto all'educazione e al sostegno scolastico dei disabili, coniando anche il concetto di "diritto al sostegno in deroga", (Corte Costituzionale n. 80 del 26 febbraio 2010; C.d.S., Sez. VI, n. 2624/2017; n. 2689/2017) deve trovare applicazione anche nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria al soggetto riconosciuto disabile al 100% mediante erogazione delle prestazioni di volta in volta necessarie.*

La sentenza n. 80 del 2010 della Corte Costituzio-

nale, dopo aver rimarcato che sussiste la discrezionalità del legislatore "nella individuazione delle misure necessarie a tutela dei diritti delle persone disabili", ha osservato anche che tale discrezionalità del legislatore trova un limite nel "rispetto di un nucleo indefettibile di garanzie per gli interessati". Ritiene il Collegio che una volta individuate le necessità dei disabili tramite il Piano individualizzato, l'attuazione del dovere di rendere il servizio comporti l'attivazione dei poteri-doveri di elaborare tempestivamente le proposte relative all'individuazione delle risorse necessarie a coprire il fabbisogno e, comunque, l'attivazione di ogni possibile soluzione organizzativa."

In aggiunta, il Consiglio di Stato, ha osservato anche che il "principio dell'equilibrio di bilancio in materia sanitaria" richiamato dai giudici del Tar per legittimare il diniego dell'amministrazione sanitaria in prima istanza, non fosse, invece, sufficiente a giustificare il suddetto diniego essendo lo stesso richiamato in astratto e non in concreto.

L'amministrazione, in particolare, si era limitata ad affermare "di aver esaurito i posti nel centro diurno" senza dare atto delle ulteriori ed eventuali ricerche di fondi di bilancio a cui attingere, anche per una forma di assistenza indiretta, rimborsando in tal caso alla famiglia i costi sostenuti per garantire l'adeguato sostegno socio educativo.

Ciò è espressamente affermato in un passaggio della sentenza, ove è specificato che *"non è sufficiente che la struttura organizzativa esistente sia inadeguata a rispondere alle esigenze dell'utenza a far ritenere diligentemente esercitato il potere-dovere in capo all'Ente. Piuttosto, l'Ente pubblico dovrebbe dimostrare che non vi sono alternative organizzative e di essersi, comunque, adoperato in ogni modo per rinvenirle o reperire ulteriori risorse finanziarie."*

Per quanto riguarda il diritto al risarcimento del danno, anche in conseguenza di quanto scritto sopra, il collegio ha ritenuto di ravvisare una forma di responsabilità dell'amministrazione finanziaria proprio per non essersi attivata al fine di reperire le risorse necessarie a garantire il pieno soddisfacimento del diritto a frequentare il centro diurno in misura piena per cinque giorni a settimana.

Il Consiglio di Stato, infatti, afferma sul punto che è da *“ritenere fondata la domanda di risarcimento del danno derivato dall’illegittimo diniego, sussistendo i profili di colpa evidenziati nella gestione dei poteri organizzativi per il reperimento delle risorse atte a dare adeguata assistenza al disabile nel periodo ottobre 2017/luglio 2018.”*

Il danno patrimoniale e non patrimoniale (nel secondo caso derivante da quanto patito dalla persona con disabilità per la mancata frequenza del centro diurno in misura piena), quantificato in via equitativa, peraltro, dalla lettura della

sentenza risulta anche essere stato calmierato in considerazione della difesa dell’Azienda Sanitaria e del parziale sostegno corrisposto.

Ciò induce a ritenere, quindi, che il mancato soddisfacimento integrale del diritto al riconoscimento di tutti i dovuti sostegni e interventi riconosciuti alla persona con disabilità in ragione dei suoi bisogni poteva anche determinare un risarcimento ancora maggiore, in linea con quanto inizialmente richiesto dalla famiglia nell’atto introduttivo, la quale domandava una cifra pari a 25 mila euro.



La competenza del giudice civile per l'attuazione del Progetto Individuale già redatto: la sentenza Tar Catania n. 243/2011 e le sentenze dei giudici civili

La rosa blu

La competenza del giudice civile per l'attuazione del Progetto Individuale già redatto: la sentenza Tar Catania n. 243/2011 e le sentenze dei giudici civili

La sentenza del Tar Catania che ha riconosciuto la consistenza di diritto soggettivo alla posizione della ricorrente cui era negata l'attivazione del Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della l. 328/2000.

Nel caso affrontato dal Tar Catania, il ricorrente, pur avendo ottenuto la stesura di un Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della l. 328/2000, non riusciva poi ad ottenerne da parte degli enti preposti la materiale attivazione e, quindi, a godere di tutti i supporti e sostegni in esso previsti.

Decideva così di adire il Tar per richiedere la condanna, nei confronti del Comune e del Distretto, a provvedere all'attivazione del ridetto progetto nonché al risarcimento dei danni subiti dalla ricorrente a causa dell'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa.

I giudici aditi, tuttavia, rilevando "che la posizione della ricorrente fatta valere ha la consistenza del diritto soggettivo" concludeva per l'inammissibilità del ricorso dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore del giudice civile.

Dalla pronuncia dei Giudici di Catania, per la prima volta, è così derivato il riconoscimento e il rafforzamento della posizione della persona con disabilità che ottiene un Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della Legge 328/2000.

Il fatto che tale posizione sia stata qualificata come un pieno "diritto soggettivo" e non come un "interesse legittimo" (con il conseguente venir meno di ogni potere discrezionale circa l'attuazione del progetto e la concreta erogazione degli interventi in esso previsti), infatti, ha garantito, da quel mo-

I principi della sentenza del Tar Catania n. 243/2011

► Una volta definito e condiviso con la famiglia il Progetto Individuale, la posizione del beneficiario è da considerare un diritto soggettivo perfetto e come tale suscettibile di essere soddisfatto con pienezza e immediatezza.

mento in poi, come meglio precisato dai giudici civili che hanno pronunciato le sentenze commentate di seguito, una tutela giuridica piena e immediata in caso di mancata esecuzione del Progetto Individuale già redatto, volta alla protezione del bene protetto dalla stessa norma, ossia "la piena integrazione delle persone disabili di cui all'articolo 3 della Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nell'ambito della vita familiare e sociale, nonché nei percorsi dell'istruzione scolastica o professionale e del lavoro".

La prevalenza del diritto soggettivo della persona con disabilità ad ottenere l'integrale attuazione del proprio Progetto Individuale ai sensi dell'art.14 della l. 328/2000 con conseguente attivazione e mantenimento di tutti gli interventi in esso previsti, anche a fronte di esigenze organizzative o di bilancio. Le sentenze dei giudici civili.

Con la prima delle sentenze in commento, la n. 893/2016, il Tribunale di Ancona ha affrontato il caso di una persona con disabilità per la quale già nel 2009 era stato elaborato un Progetto Individuale con indicazione di una congerie di interventi (sia in regime residenziale che semiresidenziale presso un centro

diurno ove era garantito il prescritto rapporto 1:1 strutturati in base al proprio effettivo bisogno nonché agli obiettivi individuati.

Malgrado quanto previsto dal progetto, e le risultanze positive documentate in sede di verifica sull'andamento dello stesso, il Comune, nel 2011, proponeva di escludere la frequenza del centro semiresidenziale, o in alternativa del centro diurno, non potendo più sostenerne i costi di entrambi gli interventi.

Nonostante la ferma opposizione alla modifica del Progetto Individuale manifestata dalla famiglia a fronte di tale proposta e il rifiuto di scegliere l'uno o l'altro servizio, il Comune, preso atto del parere tecnico della competente unità multidisciplinare della Azienda Sanitaria, provvedeva ugualmente a elaborare un nuovo progetto, mantenendo solamente la permanenza presso la struttura residenziale ed elidendo, invece, la frequenza del centro diurno.

Trovandosi in disaccordo con quanto prospettato, quindi, a fronte di una proposta di elisione di servizi fondamentali indicati dal progetto basata essenzialmente sulla mancanza di risorse finanziarie, la famiglia si vedeva così costretta ad adire il giudice civile per veder riaffermato il diritto della persona con disabilità beneficiaria del progetto a frequentare il Centro Diurno come previsto.

Il tribunale civile di Ancona, richiamando la consolidata giurisprudenza che riconosce la consistenza di un "diritto soggettivo incompressibile in dipendenza di carenze organiche, ovvero di esigenze di bilancio" nonché i trattati internazionali che ne costituiscono il fondamento, come la Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (e in particolare l'art. 24 - "educazione", 25 "salute" e 26 "abilitazione e riabilitazione") riafferma quindi i seguenti principi:

- che il Progetto Individuale non può essere modificato senza una valida giustificazione che affondi le sue radici nell'interesse della persona con disabilità nel caso specifico non risultanti neppure dalla Consulenza disposta nel corso del giudizio;
- che le esigenze di bilancio non possono costituire una valida giustificazione atta a legittimare la riduzione di un servizio previsto dal progetto, ancor meno se non provate;
- che il fatto che la persona con disabilità beneficia-

I principi della sentenza del Tribunale di Ancona n. 893/2016

- ▶ il Progetto Individuale non può essere modificato senza una valida giustificazione che affondi le sue radici nell'interesse della persona con disabilità;
- ▶ le esigenze di bilancio non possono giustificare la mancata attuazione del progetto individuate e degli interventi in esso previsti;
- ▶ oltre all'attuazione del progetto occorre anche garantire la continuità dello stesso.

ria frequenti il centro diurno e sia, al contempo, inserita presso una struttura residenziale, non attua alcun privilegio rispetto alle altre persone con disabilità fruitrici del servizio (come invece era stato sostenuto dal Comune) purché ciò risulti proficuo e necessario per dare continuità al percorso già intrapreso, come in effetti accertato nel caso esaminato dai giudici.

Il Giudice di Ancona, in conclusione, accogliendo la domanda di parte attrice, dichiara quindi il diritto di frequentare il centro diurno congiuntamente alla struttura residenziale, come previsto dal progetto del 2009, peraltro senza dover corrispondere alcuna contribuzione, ponendo le spese del giudizio nonché quelle relative alla consulenza espletata a carico dell'amministrazione.

Si da atto che il Comune ha, in seguito, proposto appello avverso la suddetta pronuncia ritenendo di non condividere il giudizio del Tribunale in particolare ritenendo che il rifiuto opposto dalla famiglia alla modifica del progetto non fosse legittimo.

Anche i giudici della Corte d'Appello, tuttavia, hanno ritenuto di condividere la pronuncia di primo grado, determinando, ancora una volta, la soccombenza del Comune soccombente a fronte della riaffermazione del diritto della persona con disabilità a non vedersi ridurre o comprimere gli interventi indicati nel proprio Progetto Individuale in ragione di esigenze organizzative, di bilancio o di altra natura che non trovino ragion d'essere nell'interesse della persona con disabilità beneficiaria.

In un passaggio della sentenza si riafferma che "una volta definito un progetto personalizzato in favore di un soggetto disabile, adeguato alle sue esigenze (...) l'attuazione di quel progetto costituisce un diritto soggettivo incompressibile in relazione a carenze di organico, ovvero

ad esigenze di bilancio. Detto progetto, dunque, non può essere ridotto, modificato o rimodulato senza una valida giustificazione che preservi in ogni caso l'interesse del soggetto disabile, situazione non ravvisabile nel caso in esame."

Con la successiva **sentenza n.366/2019, il Tribunale di Marsala** ha affrontato il caso della mancata attivazione degli interventi indicati nel Progetto Individuale di una minore con disabilità, pronunciandosi, fra l'altro, sull'interessante aspetto della validità di un Progetto Individuale che non rechi la sottoscrizione di una delle parti (nello specifico della madre della minore) e che, per tale ragione, era stato contestato sotto il profilo della sua validità nonché sulla sussistenza di un eventuale diritto al risarcimento del danno derivante dall'illecito amministrativo.

La difesa dell'ente Comunale chiamato in giudizio, puntava, infatti, a ritenere nullo il progetto non potendosi esso ritenere un "contratto, stipulato tra il Comune, l'Asp ed il beneficiario che diviene efficace non appena viene sottoscritto dai predetti soggetti" dal momento che era esclusa l'efficacia vincolante fino alla relativa approvazione mediante la sottoscrizione di tutte le parti.

Su tale rilievo, il Giudice ha ritenuto di chiarire, invece, che *"una volta predisposto il Progetto e comunicato lo stesso alla richiedente – nella specie, in data 24.4.2017 – e, comunque, decorso il termine di 15 giorni pure menzionato nella nota trasmessa dalle Amministrazioni convenute (presuntivamente concesso alla richiedente per formulare eventuali osservazioni), il procedimento in questione deve ritenersi concluso ed il progetto, dunque, definitivamente "approvato" e/o "accolto" con conseguente obbligo per la P.A. di erogare i servizi progettati. La predisposizione del piano, in cui si concreta la "risposta" della P.A. a fronte dell'istanza avanzata dal privato, segna, infatti, il termine dell'iter procedimentale ex l. 241/90 e determina, dunque, il venir meno, una volta definito il progetto, di ogni potere di natura pubblicistica in capo alla P.A. circa l'erogazione o meno delle prestazioni stabilite"*.

Il Progetto Individuale della persona con disabilità, quindi, indipendentemente dalla forma e dalla materiale sottoscrizione, è pienamente efficace e vincolante tra le parti con la conseguenza che la pubblica amministrazione non deve provvedere neanche a verificare la copertura finanziaria, dovendosi, invece, limitare ad attingere alle risorse economiche già indicate dalla legge.

I principi della sentenza del Tribunale di Marsala n. 366/2019

- ▶ Il Progetto Individuale, una volta definito e condiviso con la famiglia, indipendentemente dalla forma e dalla sottoscrizione, costituisce un "contratto" tra le parti;
- ▶ gli interventi indicati dal Progetto Individuale sono da considerare obbligazioni direttamente derivanti dalla legge e, pertanto, provvisti di diretta copertura finanziaria dovendosi limitare l'amministrazione ad attingere alle diverse risorse per garantirne la piena attuazione;
- ▶ La mancata o parziale esecuzione del Progetto Individuale costituisce un illecito amministrativo suscettibile di determinare il diritto al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale in favore del beneficiario.

Il giudice di Marsala, inoltre, si è pronunciato anche sulla richiesta di risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale derivante dalla mancata attivazione degli interventi.

Con riferimento al danno patrimoniale, la parte attrice rilevava di avere dovuto, nel frattempo, garantire i servizi non attuati facendo ricorso ad operatori privati e assumendosi tutte le relative spese.

La stessa, inoltre, evidenziava, relativamente al danno non patrimoniale, che a causa della incompleta attivazione di tutti gli interventi indicati nel progetto, era comunque venuta meno la finalità indicata dall'art. 14 della l. 328/2000 ossia la piena inclusione in tutti i contesti di vita familiare, scolastica e sociale attraverso interventi fra di essi coordinati e finalizzati al raggiungimento di unitari obiettivi con conseguente violazione del nucleo indefettibile dei diritti umani fondamentali (riaffermati anche dalla Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità) e conseguente pregiudizio per la minore.

Il giudice, anche in tal caso, concludeva per l'accoglimento della domanda, ritenendo configurabile una responsabilità derivante da illecito amministrativo (per non avere provveduto all'attivazione degli interventi indicati nel progetto) e riconoscendo una cospicua somma a titolo risarcitorio.



I Progetti Individuali anche per il “Durante Noi, Dopo di Noi” non possono essere generici: le sentenze gemelle Tar Catania: nn. 2782-2783/2019

La rosa blu

I Progetti Individuali anche per il “Durante Noi, Dopo di Noi” non possono essere generici: le sentenze gemelle Tar Catania: nn. 2782-2783/2019

Le vicende alla base delle due sentenze ed i motivi di ricorso

In provincia di Siracusa due amministratori di sostegno presentavano due istanze per la rimodulazione dei Progetti Individuali dei rispettivi beneficiari con disabilità, chiedendo altresì che il progetto ex articolo 14 della Legge n. 328/00 contenesse anche le misure di cui alla Legge n. 112/2016, sul c.d. “durante noi, dopo di noi”.

L'esito di entrambe le istanze era identico.

Infatti, entrambe le istanze facevano aprire un'istruttoria con cui si valutava la persona con disabilità secondo la S.Va.M.D.i. (Scheda di Valutazione Multidimensionale della Disabilità), quale strumento adottato dalla Regione Sicilia per la valutazione, si verbalizzavano le indicazioni degli amministratori di sostegno (senza però tenerne in debito conto e non adeguatamente motivando su ciò) e si restituiva agli stessi un “piano di assistenza” in cui in sostanza vi erano indicati genericamente degli interventi da attuare.

In sostanza, nei progetti definitivi non venivano considerati tutti gli elementi che la giurisprudenza e la lettura scientifica costruitasi attorno al Progetto Individuale ex art. 14 Legge n. 328/00 avevano individuato come imprescindibili per la costruzione di un siffatto progetto e per considerarlo come strumento di “lavoro in rete” per strutturare una progettazione unitaria che permettesse uno sviluppo armonicamente supportato del

I principi delle sentenze gemelle dal Tar Catania n. 2782 e 2783 del 2019

- ▶ Il Progetto Individuale deve essere realizzato con il pieno coinvolgimento della persona con disabilità beneficiaria e contemplare i suoi bisogni, desideri e aspettative in tutte le sue fasi, anche successive di verifica e monitoraggio;
- ▶ il Progetto Individuale deve contenere tutti gli elementi necessari fra cui l'indicazione del case manager, dei momenti e delle modalità di verifica e monitoraggio, degli indicatori di esito per la verifica del raggiungimento degli obiettivi.

percorso di vita delle persone con disabilità e non un semplice riepilogo documentale di alcuni servizi già attivi o altri da attivare, senza neppure per questi ultimi individuare le modalità di realizzazione e le risorse umane strumentali tecnologiche ed economiche da mettere in campo e da parte di chi.

Pertanto, per entrambe le vicende si adiva il Tar Catania per vedere annullati gli atti, definiti “piani di assistenza” e fare in modo che le Pubbliche Amministrazioni riesercitassero la propria azione strutturando dei veri e propri Progetti Individuali.

Nei ricorsi introduttivi si faceva presente che la letteratura scientifica aveva già da tempo chiaramente indicati come imprescindibili alcuni elementi del Progetto Individuale ex articolo 14 della Legge

n. 328/00:

- ricognizione dei desideri, aspettative necessità della persona con disabilità con la partecipazione attiva sua e dei familiari;
- ricognizione dei sostegni in atto, inclusi quelli informali;
- predeterminazione degli obiettivi da raggiungere, anche a fronte della situazione di partenza e delle risorse al momento in campo, con l'individuazione dei conseguenti assi di lavoro;
- individuazione per quantità, qualità ed intensità dei supporti e dei sostegni da attivare;
- predeterminazione di indicatori di esito con cui misurare il progressivo raggiungimento degli obiettivi posti;
- budget di progetto, quale insieme delle risorse economiche, umane, professionali e tecnologiche, che servono a dare vita al Progetto Individuale;
- case manager.

Tra l'altro dovendo il Progetto Individuale anche far accedere alle misure ex lege n. 112/2016, lo stesso avrebbe dovuto tener conto anche di quanto ancora meglio delineato, seppur a tali fini, dal decreto attuativo della legge sul "durante noi, dopo di noi", ossia dal decreto 23 novembre 2016, visto che in assenza di un Progetto Individuale redatto secondo i criteri e gli elementi anche sopra indicati, non si potrebbero neppure attivare le misure a valere sulle risorse del Fondo Nazionale sul "durante noi, dopo di noi".

Le sentenze "gemelle"

Le sentenze non hanno ritenuto sufficiente quanto asserito dalla difesa in giudizio dell'Azienda Sanitaria nella misura in cui ha sostenuto che la valutazione multidimensionale, quale analisi della situazione di partenza rispetto al funzionamento della persona in sé e in rapporto ai suoi contesti di vita, potesse dirsi compiutamente esaurita attraverso la somministrazione della S.Va.M.Di, visto che

non si erano vagliati in tali analisi anche le scelte e le propensioni della persona rispetto al vivere dati contesti rispetto ad altri, avendo tra l'altro non tenuto in minimo conto neppure quanto fatto verbalizzare dagli amministratori di sostegno.

Sul punto le sentenze hanno ricordato che specie la normativa sul "dopo di noi" prevede il "necessario coinvolgimento dei soggetti interessati" e "nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi".

Anzi, si coglie l'occasione per ricordare che ai sensi del combinato disposto degli articoli 2 e 3 del Decreto attuativo del 23.11.2016 "Il progetto personalizzato è definito assicurando la più ampia partecipazione possibile della persona con disabilità grave, tenendo conto dei suoi desideri, aspettative e preferenze e prevedendo altresì il suo pieno coinvolgimento nel successivo monitoraggio e valutazione. Laddove la persona con disabilità grave non sia nella condizione di esprimere pienamente la sua volontà, è sostenuta dai suoi genitori o da chi ne tutela gli interessi. (...) A tal fine vanno garantiti, con le minori limitazioni possibili e con particolare riguardo alle persone con disabilità intellettiva e del neurosviluppo, gli strumenti previsti dalla vigente legislazione relativi al sostegno nella presa delle decisioni (ndr c.d. "autorappresentanza"), nonché devono essere adottate strategie volte a facilitare la comprensione delle misure proposte (ndr per esempio linguaggio easy to read). Nell'articolato normativo, tra l'altro, è ancor più chiaro che la persona non possa mai essere "sostituita" nella partecipazione alla costruzione del suo Progetto Individuale, ma semmai "supportata", anche semmai con sostegni ad altissima intensità.

Le sentenze inoltre hanno ritenuto la conseguente progettazione dei sostegni e supporti largamente incompleta e quindi inadatta a dare concreto sviluppo al percorso di vita delle persone interessate, visto che non erano chiaramente indicati i sostegni da mettere in campo e che ad essi non corrispondeva la relativa individuazione ed attivazione delle risorse umane professionali, tecnologiche ed economiche utili per attuarli (con il rischio che una volta definito il progetto, questo comun-

que non potesse essere immediatamente eseguibile, dovendosi di nuovo poi individuare come attivare quanto scritto). In sostanza, in assenza appunto di un budget di progetto chiaro che quantificasse e qualificasse tutte le risorse (non solo economiche) utili all'attuazione del progetto e le identificasse pure nella loro esatta attivazione, il progetto sarebbe del tutto monco e quindi privo della sua essenza stessa.

Relativamente alla progettazione le sentenze mettono in evidenza anche un altro importante ordine di elementi:

- la mancata previsione di un case manager che avesse il compito di coordinare l'attuazione;
- la mancata previsione di modalità di verifica periodica dell'andamento del progetto

e del progressivo raggiungimento o meno degli obiettivi posti, affinché semmai il case manager possa attivare l'eventuale necessaria rimodulazione del Progetto Individuale;

- la mancanza degli indicatori di esito con cui misurare durante tali verifiche il miglioramento o meno della qualità di vita della persona con disabilità rispetto ai domini su cui era inteso lavorare;
- la mancata quindi possibilità per la persona con disabilità, in assenza di momenti deputati a farlo in genere, di partecipare al monitoraggio, verifica periodica ed eventuale revisione *"tenuto conto della soddisfazione e delle preferenze della persona disabile"*.



Il diritto della persona con disabilità ad avere un proprio Progetto Individuale deve essere sempre e comunque garantito anche durante la pandemia: il d. Pres. Tar Palermo n. 429/20 e la successiva sentenza Tar n. 957/2020

La rosa blu

Il diritto della persona con disabilità ad avere un proprio Progetto Individuale deve essere sempre e comunque garantito anche durante la pandemia: il d. Pres. Tar Palermo n. 429/20 e la successiva sentenza Tar n. 957/2020

Il fatto e la sentenza

Con il ricorso e i conseguenti provvedimenti in esame, il Tar ha dovuto valutare la legittimità del comportamento tenuto dal Comune che, a seguito della presentazione dell'istanza di Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della l. 328/2000 da parte della persona con disabilità, non aveva provveduto alla materiale definizione del progetto come richiesto, arrestando unilateralmente il relativo procedimento a causa della indisponibilità di fondi da destinare allo stesso.

Ciò avveniva, infatti, nonostante vi fosse stata la prima riunione dell'Unità di Valutazione multidimensionale con la partecipazione della componente sanitaria, sociale nonché dell'interessato, e vi fosse stata l'individuazione del bisogno (attraverso la somministrazione della scheda SVAM.DI) e dei conseguenti supporti e sostegni da riconoscere e coordinare in favore dell'interessato.

L'arresto del procedimento, peraltro, era motivato dalla mancanza di fondi disponibili nonché dalla circostanza che l'interessato non avesse provveduto ad aderire a nessun avviso tra quelli pubblicati nel 2018 e 2019 aventi ad oggetto il "progetto dopo di noi" (peraltro pubblicato per soli sei giorni, dal 21 al 26 febbraio 2018, e neanche pertinente), l'assistenza domiciliare, la disabilità grave, ecc.

Il Tar, quindi, ritenendo meritevole di accoglimento la richiesta, in considerazione dell'urgenza e nonostante il periodo di forti restrizioni dovute alla pandemia da Covid-19, emetteva, nell'immediato,

I principi della sentenza del Tar Palermo n. 957/2020

- Il diritto al Progetto Individuale non viene meno neanche in caso di circostanze eccezionali quali la pandemia da Covid-19.

un decreto presidenziale con il quale rilevava la sussistenza di un "periculum in mora" e cioè del rischio che il ricorrente subisse un danno irreparabile in mancanza del ridetto progetto, nonché del fumus boni iuris, in considerazione del fatto che il diniego non avrebbe trovato fondamento in alcun precetto normativo in materia.

Nel decreto presidenziale il giudice, nel sospendere il provvedimento di diniego impugnato, onerava così il Comune di superare l'arresto procedimentale e concludere il procedimento elaborando il ridetto progetto.

Ma neanche a seguito dell'emanazione del provvedimento cautelare presidenziale il Comune si attivava in tal senso, anzi continuava a sottolineare la mancanza di fondi ritenendola impeditiva. Con la definitiva sentenza, quindi, il Tar condannava il Comune a provvedere all'elaborazione del progetto, come richiesto, condannandolo pure alle spese legali in favore del ricorrente e nominando un "Commissario ad Acta" che potesse intervenire sostituendosi all'amministrazione competente in caso di ulteriore inerzia.

Focus sui principi riaffermati nella sentenza

La sentenza in esame è rilevante sotto diversi punti di vista.

Innanzitutto, occorre osservare che, a fronte della documentata condizione di salute del ricorrente, e del correlato diritto ad ottenere, prima possibile, un Progetto Individuale in grado di garantire il soddisfacimento di tutti i suoi bisogni, il Presidente della terza sezione del Tar ha ritenuto di dovere procedere speditamente adottando una “misura monocratica” di carattere eccezionale ai sensi dell’art. 56 del codice del Processo Amministrativo sospendendo provvisoriamente l’efficacia del provvedimento impugnato e ordinando al Comune di superare l’arresto procedimentale e “dare nuovamente impulso concreto alla conclusione del procedimento”. Ciò, nonostante il periodo di particolari restrizioni e sospensioni dovute alla pandemia da Covid-19, che, in tale contesto, lungi dall’essere considerata una esimente per la pubblica amministrazione, non costituisce una circostanza in alcun modo impeditiva.

L’art. 56 del c.p.a., infatti, prevede che, addirittura prima della trattazione della domanda c.d. cautelare da parte del collegio (che nel caso specifico consisteva nella domanda di sospendere provvisoriamente e cautelativamente il provvedimento impugnato nell’attesa della completa definizione del giudizio), in caso di estrema gravità ed urgenza, tale da non consentire neppure la dilazione fino alla data della camera di consiglio finalizzata alla suddetta trattazione, il presidente del tribunale amministrativo regionale, o della sezione cui il ricorso è assegnato, può disporre misure cautelari provvisorie.

La sentenza, inoltre, appare di particolare interesse perché il Tar ha anche ritenuto sussistenti i presupposti per definire il giudizio con sentenza c.d. in forma semplificata già in sede cautelare, e cioè la palese fondatezza del ricorso, senza dovere attendere di giungere allo svolgimento della successiva fase di merito.

L’art. 74 del c.p.a., infatti, stabilisce che il Tar possa adottare una sentenza in forma sempli-

ficata ove “*ravvisi la manifesta fondatezza ovvero la manifesta irricevibilità, inammissibilità, improcedibilità o infondatezza del ricorso*”, e che, in tal caso, “*la motivazione della sentenza può consistere in un sintetico richiamo al punto di fatto o di diritto ritenuto risolutivo ovvero ad un precedente giurisprudenziale conforme.*”

E infatti, nella sentenza, il Tar dà atto di aver rilevato che “*a fronte di uno specifico obbligo di predisporre il Progetto Individuale per la persona disabile ex art. 14 della l. 8 novembre 2000, n. 328 (...) non abbia concluso il procedimento, ma lo abbia arrestato, nonostante la regolare redazione della relazione di competenza dell’A.S.P.*” (ndr della “*valutazione multidimensionale*”), e di avere, senza dubbio individuato nell’ente comunale “*una posizione preponderante*”: “*Concentrano in capo all’amministrazione procedente, nel caso di specie, il Comune, l’obbligo di superare gli arresti procedurali e di dare impulso concreto alla conclusione del procedimento che deve necessariamente definirsi con l’adozione di un progetto e ciò a prescindere dalla eventuale disponibilità dei fondi per la sua attuazione che costituirà questione ulteriore e logicamente successiva.*”

Merita, infine, un richiamo anche la decisione del Tar di accogliere la richiesta del ricorrente circa la nomina di un “*Commissario ad Acta*” che potesse surrogarsi all’ente competente ove quest’ultimo ancora una volta, pure a seguito dell’emanazione della sentenza, non avesse provveduto ad elaborare il ridetto progetto.

Ciò in ragione della particolare natura dagli interessi coinvolti e della necessità di garantire l’effettività della tutela giurisdizionale anche a seguito dell’emanazione della sentenza e in caso di ulteriore inerzia da parte dell’amministrazione competente.

Così, in uno specifico passaggio della sentenza, il Tar afferma che “*si nomina, pertanto, fin d’ora il Dirigente Generale del Dipartimento delle Attività Sanitarie presso l’Assessorato Regionale della Salute, con facoltà di delega ad altro funzionario del suo ufficio, con il compito di assumere in via sostitutiva l’iniziativa per la redazione del P.A.I. nei successivi trenta (30) giorni e per l’adozione degli atti propedeutici.*”



Se l'amministrazione competente non provvede alla stesura del Progetto Individuale può configurarsi il reato di rifiuto di atti di ufficio - omissione nonché la responsabilità per danno erariale: la sentenza del Tar Catania n. 559/2019

La rosa blu

Se l'amministrazione competente non provvede alla stesura del Progetto Individuale può configurarsi il reato di rifiuto di atti di ufficio - omissione nonché la responsabilità per danno erariale

Il fatto e la sentenza

Un genitore di una minore con disabilità, non vedendo riconosciuto, in favore della figlia, il diritto ad ottenere un proprio Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della Legge 328/2000 decideva di adire il Tar ottenendo così la condanna dell'ente comunale a provvedervi entro trenta giorni (si veda il commento alla sentenza n. 10/2018 a pag. 21).

Ma nonostante l'emanazione della sentenza di condanna e la sua notifica all'ente comunale, quest'ultimo continuava a rimanere inerte non dando alcun seguito all'ordine dei giudici amministrativi.

Il ricorrente, pertanto, decideva di adire nuovamente il Tar al fine di richiedere una nuova pronuncia con la quale, accertata l'inertezza dell'amministrazione, si nominasse un "commissario ad acta" che, sostituendosi ad essa, provvedesse a dare esecuzione alla sentenza e, quindi, ad elaborare il Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della l. 328/2000 per la figlia del ricorrente. I giudici, anche in tal caso, concludevano per l'accoglimento del ricorso, ma, oltre a nominare il commissario ad acta, provvedevano anche a trasmettere gli atti alla Procura della Repubblica competente affinché essa accertasse una eventuale responsabilità per il reato di "rifiuto di atti d'ufficio" ai sensi dell'art. 328 c.p.

Focus sui principi riaffermati nella sentenza

L'aspetto maggiormente rilevante nel caso in esame, è quello che riguarda la configurabilità del reato di "rifiuto di atti d'ufficio.

I principi delle sentenze gemelle dal Tar Catania n. 559/2019

- ▶ il rifiuto di compiere un atto del proprio ufficio da parte del funzionario responsabile, derivante anche solo da fatti concludenti, può configurare il reato di "rifiuto di atti d'ufficio. Omissione" ai sensi dell'art. 328 c.p.;
- ▶ la nomina di un Commissario ad Acta che intervenga per predisporre il Progetto Individuale al posto del funzionario inadempiente, può determinare una responsabilità per danno erariale a carico di quest'ultimo.

Omissione" ai sensi dell'art. 328 c.p. per la mancata predisposizione del Progetto Individuale ai sensi dell'art. 14 della l. 328/2000 in favore della figlia del ricorrente.

Tale reato, nel caso in esame, è stato ipotizzato nei confronti del funzionario che, a seguito dell'emanazione della precedente sentenza di condanna alla elaborazione, entro un lasso di tempo non superiore a trenta giorni, del ridetto progetto, non vi aveva provveduto.

L'art. 328 del c.p. disciplina il reato di "Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione", in particolare, dispone che: "Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni."

Dalla lettura del testo dell'art. 328 c.p., quindi, si configurerebbero, secondo i giudici, tanto il rifiuto di compiere un atto del

proprio ufficio da parte del funzionario responsabile, derivante anche solo da fatti concludenti (non necessariamente consistente nel rifiuto espresso ma anche solo nella mancata predisposizione del progetto) quanto una illegittimità dello stesso comportamento.

L'elaborazione del progetto in questione, secondo i giudici, sarebbe da considerare quindi un atto amministrativo urgente da compiere senza ritardo in considerazione delle ragioni di "giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o di igiene e sanità" per le quali viene posto in essere. Infine, si ritiene sia degno di nota anche il fatto che i giudici abbiano accolto l'istanza del ricorrente con la quale veniva richiesta la nomina di un commissario ad acta che si sostituisse al funzionario inadempiente con l'attribuzione di tutti i poteri necessari a dare impulso al procedimento ed elaborando il richiesto progetto, individuando tale figura nel "Prefetto di Enna, con facoltà di delega ad altro funzionario del medesimo Ufficio".

Inoltre, già in tale sede, il Tar ha ritenuto di pronunciarsi con un separato decreto sulla richiesta di liquidazione delle spese da riconoscere al Commissario per l'attività svolta, a seguito di una formale richiesta di quest'ultimo, comunicando che, a seguito di ciò, avrebbe anche trasmesso "il relativo provvedimento alla Corte dei Conti per le valutazioni di sua competenza in ordine al danno erariale causato dall'inadempienza dell'Amministrazione Comunale".

Quindi, oltre alla possibile configurabilità del reato di rifiuto di atti d'ufficio ai sensi dell'art. 328 c.p., nel caso in esame, i giudici hanno anche ritenuto di poter configurare, sempre a carico del funzionario inadempiente, una possibile responsabilità per danno erariale causato dall'esborso di somme a titolo di compenso al Commissario, il quale, a causa dell'inerzia dello stesso funzionario, ha dovuto svolgere, in sua sostituzione, l'attività che esso stesso avrebbe dovuto compiere.



Il Progetto di Vita Individuale e Personalizzato e le misure del PNRR

La rosa blu

II PNRR

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) è il documento con cui l'Italia prevede una serie di riforme e investimenti per il periodo 2021-2026 per accedere ai fondi del Recovery Fund - Next Generation EU (NGEU) con cui ripartire dopo la crisi pandemica, ma soprattutto porre in essere

Legge Quadro sulla disabilità

Nella Missione 5, Componente 2 (intitolata "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore"), è prevista una particolare Riforma, inerente la realizzazione di una "Legge Quadro sulla disabilità" nell'ottica della promozione di percorsi di supporto per l'autonomia possibile delle



una complessiva nuova strutturazione del sistema Paese che faccia cambiare davvero passo e lo traghetti verso assetti sociali più equi, sistemi produttivi sostenibili e un'Amministrazione più efficace e flessibile che sia più direttamente al servizio dei cittadini e del progresso della nostra società.

Il Piano si divide in 6 Missioni (vedi immagine), che in totale contengono 43 Componenti suddivise in 183 interventi, di cui 130 Investimenti e 53 Riforme (di queste riforme alcune sono a costo zero altre con un minimo di budget).

persone con disabilità e di deistituzionalizzazione, realizzando appieno i principi della Convenzione Onu sui diritti delle persone con disabilità secondo un approccio del tutto coerente con la Carta dei diritti fondamentale dell'Unione Europea e con la recente "Strategia per i diritti delle persone con disabilità 2021-2030" presentata a marzo 2021 dalla Commissione Europea. Viene dichiarato che la costruzione di tale riforma non può non considerare che:

- si debba partire dalla revisione del riconoscimento della condizione di disabilità (come interazione negativa della

persona, nella sua data condizione personale, ed i contesti che la stessa vuole ed ha diritto a vivere, nella misura in cui questi presentino barriere ed ostacoli per la loro piena fruizione su base di uguaglianza con gli altri);

- disponendo poi di **una valutazione multidimensionale che individui sulla base della condizione di disabilità iniziale quali siano gli assi di lavoro**, anche in base ai desideri, aspettative e preferenze delle persone con disabilità;
- **arrivando ad una progettazione ben definita di Progetti Individuali e personalizzati ex art. 14 Legge n. 328/00, anche con le eventuali declinazioni delle misure ex lege n. 112/2016 (sul durante noi, dopo di noi).**

Infatti, il perno di tale legge quadro sarà costituito dai Progetti Individuali e personalizzati con cui garantire poi l'attivazione dei vari sostegni e supporti necessari a garantire gli obiettivi di autonomia perseguiti, rivisitando quindi anche il sistema di accesso ai servizi. Saranno infatti i progetti personalizzati ad individuare il tutto in chiave unitaria, permettendo di superare l'attuale sistema frammentato, oggi solo volto a garantire singoli servizi standard (neppure individualizzati), in base ad istanze volta per volta presentate per i vari ambiti di intervento dagli interessati, tra l'altro senza che vi sia un coordinamento tra gli stessi per garantire un unitario sviluppo del percorso di crescita e di vita delle persone con disabilità. Infatti, ancora assistiamo all'accesso ai vari servizi, specie di tipo sociale, non partendo dalla persona, dal suo progetto e dalla necessità di attivare quanto in esso previsto, anche con interventi del tutto innovativi (con personalizzazione) o con modalità individualizzate ma dall'avere, in un certo momento, su un dato territorio, la possibilità di erogare questo o quell'altro servizio prestabilito nella sua entità e misura, a cui i cittadini possono solo volta per volta chiedere di accedere.

Punti Unici di Accesso

L'approccio unitario perseguito con il metodo di lavoro del progetto sarà meglio promosso dall'implementazione territoriale dei cc.dd. "Punti Unici di Accesso" (P.U.A.) specificatamente dedicati alla disabilità, attraverso i quali

canalizzare tutte le varie necessità sociali, socio-assistenziali, socio-sanitarie e sanitarie delle persone con disabilità e procedere con una valutazione multidimensionale unitaria ad individuare come intervenire nelle varie dimensioni e di conseguenza strutturare la progettazione.

Rispetto ai Punti Unici di Accesso occorre altresì far presente che nella Missione 6 (Salute), si prevede di meglio infrastrutturare i servizi sanitari e socio-sanitari di prossimità, creando un primo punto di contatto tra i cittadini ed il sistema volto alla tutela e promozione del benessere della salute attraverso l'istituzione (entro il 2026) di 1.288 Case della Comunità, quale struttura fisica in cui opererà un team multidisciplinare di medici di medicina generale, pediatri di libera scelta, medici specialistici, infermieri di comunità, altri professionisti della salute ed anche assistenti sociali. La presenza degli assistenti sociali, garantirà una maggiore integrazione con la componente sanitaria assistenziale e quindi un approccio unitario tra il Sociale e la Sanità, tanto che si ipotizza che possano essere incardinati in esso, oltre i punti unici di accesso ai soli servizi socio-sanitari, anche i P.U.A. per la disabilità.

Percorsi di autonomia per le persone con disabilità

Nella Missione 5, Componente 2, vi è anche l'investimento per accelerare il processo di deistituzionalizzazione, fornendo servizi sociali e sanitari di comunità e domiciliari al fine di migliorare l'autonomia delle persone con disabilità. Quindi, ferma restando la necessità di intervenire con una riforma (anche normativa) per strutturare un processo di progettazione individualizzata e personalizzata, al tempo stesso vi è altresì la necessità di intervenire parallelamente implementando i servizi territoriali di supporto alla domiciliarità sia sociali che sanitari.

Pertanto nel PNRR si prevede di:

- migliorare la capacità e l'efficacia dei servizi di assistenza domiciliare personalizzata e focalizzata sui bisogni specifici delle persone con disabilità e delle loro famiglie;
- garantire che tali servizi domiciliari assicurino anche una continuità assistenziale trasversale secondo un modello di presa in carico

socio-sanitaria coordinato con il parallelo progetto di rafforzamento dell'assistenza sanitaria e della rete sanitaria territoriale previsto nella Componente 6 Salute del PNRR;

- supportare le persone con disabilità nel rinnovare e nel ripensare, onde perseguire una loro maggiore autonomia, gli spazi domestici in base alle loro esigenze specifiche;
- sviluppare nuove soluzioni alloggiative per le persone con disabilità anche ricorrendo al patrimonio confiscato alla criminalità organizzata (in tal modo anche implementando quanto già in atto per esempio per le soluzioni alloggiative innovative del "durante noi, dopo di noi" della Legge n. 112/2016);
- fornire alle persone con disabilità dispositivi ICT e supporto per sviluppare competenze digitali, al fine di garantire loro l'indipendenza economica e la riduzione delle barriere di accesso al mercato del lavoro attraverso soluzioni di smart working.

Anche tali interventi si valorizzerebbero maggiormente all'interno di un più ampio articolato e coerente progetto personalizzato ed individualizzato.

Quali le risorse in campo?

Per quanto riguarda l'attuazione della Riforma che contempla l'emanazione di una legge quadro sulla disabilità, il PNRR prevede di non

attingere dalle risorse provenienti dall'Europa, ma dal c.d. "Fondo Disabilità e non autosufficienza" (che nulla ha a che vedere con le risorse nazionali per la non autosufficienza nonostante l'espressione utilizzata) istituito con la Legge n. 160/2019 (art.1 c. 330) proprio per l'attuazione di interventi a favore della disabilità, finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno in materia, che prevede 200 milioni di euro per il 2021 e 300 milioni di euro a decorrere dal 2022 (con **un complessivo budget per il triennio 2021-2023 di 800 milioni di euro**).

Per quanto riguarda i percorsi di autonomia delle persone con disabilità, occorre considerare che è previsto un investimento di 500 milioni di euro, ai quali dovranno aggiungersi eventuali risorse a sostegno dei supporti socio-sanitari (della Missione 6) che possono interagire nei percorsi di vita autonoma.

Per quanto riguarda l'eventuale strutturazione dentro le Case della Comunità anche dei cc.dd. "Punti Unici di Accesso per la disabilità" occorre ricordare che per tali Case (nel numero ipotizzato di 1.288) vi è un investimento complessivo di 2 miliardi di euro e quindi di oltre 1,5 milioni di euro per ciascuna Casa, entro i quali potranno trovare risorse anche le attività dei P.U.A.; tra l'altro sempre nella Componente 2 della Missione 5 vi è anche un altro investimento che prevede interventi per rafforzare i servizi sociali attraverso l'introduzione di meccanismi di condivisione e supervisione per gli assistenti sociali.



Il progetto "Liberi di scegliere... dove e con chi vivere": l'attuazione della l. 112/16

La rosa blu

Il progetto "Liberi di scegliere... dove e con chi vivere": l'attuazione della l. 112/16



In questo articolo si spiega come è nato il progetto "Liberi di scegliere... dove e con chi vivere" e si spiega cosa fa Anffas per realizzare il progetto.

Con questo progetto, Anffas vuole aiutare le persone con disabilità e i loro familiari a capire come mettere in pratica e far rispettare

tutto quello che dice la Legge 112 del 2016

cioè la legge chiamata anche del **Durante Noi, Dopo di Noi.**

Questa legge è molto importante per tutte le persone con disabilità, in particolare intellettive, e per le loro famiglie.

Questa legge **permette alle persone con disabilità di essere aiutate a decidere cosa fare nel proprio futuro, ad esempio decidere dove vivere, con chi vivere e cosa fare quando magari i loro genitori non ci saranno più.**

Grazie al progetto Liberi di scegliere... dove e con chi vivere grazie alla partecipazione di alcune strutture Anffas Anffas vuole che **tutte le persone con disabilità intellettive e con disturbi del neurosviluppo possano essere libere di decidere dove e con chi vivere e libere di decidere cosa fare della loro vita.**

Anffas continuerà a lavorare per promuovere i diritti delle persone con disabilità.

Anffas Nazionale ha presentato nel 2018, presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, ai sensi dell'art.72 del decreto legislativo n.117/2017, il progetto "LIBERI DI SCEGLIERE... DOVE E CON CHI VIVERE".

Il progetto parte dalla consapevolezza che il percorso di transizione tra l'istituzionalizzazione e la vita inclusa nelle comunità è complesso e che le risposte alle esigenze delle persone con disabilità non possono essere standardizzate ma devono essere ripensate in un'ottica di personalizzazione di progetti, risorse, interventi attivati e da attivare.

La l. 112/16 rappresenta un concreto tentativo per dare risposta a tale complessa materia ma la sua attuazione sta evidenziando che la legge da sola, in assenza di adeguati strumenti e modelli da seguire, non è sufficiente a garantire le adeguate risposte attese.

Centrali per rispondere alle esigenze rilevate sul "durante noi, dopo di noi" sono: definizione del progetto di vita; definizione del budget di progetto; individuazione di una figura responsabile del "caso" (case manager) e sua specifica formazione; avvio precoce (durante noi) di percorsi di accrescimento delle competenze e dell'autonomia; attivazione di percorsi di distacco progressivo dalla famiglia di origine; sostegno per l'acquisizione di maggiore consapevolezza da parte degli stessi familiari; interazione con il contesto e con il territorio; individuazione di percorsi virtuosi di deistitu-



zionalizzazione; sperimentazione di soluzioni alloggiative innovative.

Allo stato attuale, il sistema di presa in carico non garantisce, concretamente, l'accesso alle persone con disabilità ed alle loro famiglie a tale diritto determinando discriminazioni di varia natura.

Si è quindi lavorato, grazie al finanziamento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, per **mettere in campo iniziative atte a fornire alle persone con disabilità ed ai loro familiari accoglienza, supporto, formazione ed informazione per la concreta attuazione della l. n.112/16.** Ciò anche attraverso la sperimentazione di consolidati percorsi di autonomia e vita indipendente, tali da consentire un progressivo distacco, non in condizioni emergenziali, dalla famiglia di origine.

Il progetto ha come obiettivo anche quello di con-

tribuire al potenziamento della rete di infrastrutturazione sociale coinvolgendo soggetti pubblici ed ETS, anche attraverso l'implementazione della co-programmazione e co-progettazione.

Obiettivi del progetto sono quindi quelli di:

- sperimentare forme congiunte di organizzazione e funzionamento dei punti unici di accesso (P.U.A.) per il progetto di vita di cui all'art. 14 l. n.328/00;
- sperimentare la costituzione di sportelli per la progettazione individualizzata per il concreto accesso alle misure previste dalla l. n.112/16;
- coinvolgere persone con disabilità, famiglie in un percorso di *empowerment* e partecipazione attiva ai vari momenti della valutazione multidimensionale, della progettazione individualizzata e di implementazione dei diversi sostegni ed interventi unitamente ad operatori del settore pubblico e privato;
- formare i componenti delle UVM sull'utilizzo di sistemi avanzati e validati scientificamente in grado di realizzare la valutazione multidimensionale dei bisogni e degli esiti rispetto ai vari e diversi domini della Qualità della Vita;
- sperimentare forme integrate di costruzione-gestione del budget di progetto con connessa implementazione del case manager.

Dopo una prima fase di **avvio e coordinamento esecutivo** si è potuto entrare nella fase operativa con il **lancio del progetto** che si è svolto il 14 febbraio 2020 a Roma.

Una volta conclusa la raccolta ed analisi delle candidature si è proceduto con la selezione degli effettivi **partecipanti alla fase di formazione e sperimentazione**, ovvero le seguenti 34 realtà associative:

1. Fondazione Anffas Teramo
2. Anffas Sulmona
3. Anffas Pescara
4. Anffas Lanciano
5. Anffas Reggio Calabria
6. Anffas Corigliano Calabro
7. Coop. Icaro in collaborazione con Fondazione Salernum e Coop. Napoli Integrazione
8. Anffas Parma
9. Anffas Cento
10. Anffas Faenza
11. Coop. Bologna Integrazione
12. Anffas Subiaco
13. Fondazione Oltre Noi (ente esterno alla Rete Anffas)
14. Anffas Villa Gimelli in collaborazione con Anffas Chiavari
15. Anffas Nord Milano
16. Anffas Brescia
17. Anffas Mantova
18. Coop. Ventaglio Blu (ente esterno alla Rete Anffas ma collegato ad Anffas Cremona)
19. Anffas Potenza Picena
20. Anffas Macerata
21. Anffas Grottammare
22. Anffas Torino
23. Anffas Piemonte in collaborazione con Asti e Coop. Integrazione Biellese
24. Anffas Sava
25. Fondazione Anffas Cagliari
26. Anffas Ragusa in collaborazione con Anffas Scoglitti
27. Anffas Palazzolo
28. Anffas Palermo
29. Anffas Messina
30. Anffas Caltanissetta
31. Anffas Catania
32. Anffas Massa Carrara
33. Anffas Prato
34. Anffas Per Loro
35. Anffas Nazionale

Inoltre presso la sede Nazionale è stata costituita un'autonoma Unità di valutazione con funzione di test, coordinamento e supervisione delle altre unità di valutazione attivate.

La fase di formazione è stata rimodulata, a causa dell'emergenza Covid-19, ed è stata portata avanti in modalità online con l'attivazione di una **formazione FAD**, di circa 23 ore totali effettuata e terminata prima dell'avvio della successiva e complessiva formazione progettuale.

Il **percorso complessivo online di formazione** è iniziato ufficialmente nel settembre del 2020 ed è terminato nel febbraio 2021. Nel corso dell'intera durata della formazione tutti i partecipanti delle équipes dei singoli sportelli territoriali hanno svolto delle esercitazioni pratiche, ognuno all'interno della propria équipe di riferimento, e hanno avuto la possibilità di usufruire delle supervisioni in gruppo che hanno avuto il compito di verificare il lavoro svolto e fornire supporto.

Conclusa la parte formativa, nel febbraio 2021 è entrata nel vivo la sperimentazione del progetto "Liberi di scegliere...dove e con chi vivere" che ha visto le 35 équipes preposte alla valutazione multidimensionale avviare le attività relative alla sperimentazione ed attivare gli "Sportelli per la progettazione individualizzata e la vita indipendente".

In questa fase sono oltre 350 le persone con disabilità in tutta Italia ad essere protagoniste nella predisposizione del proprio progetto di vita, realizzato ai sensi e per gli effetti dell'art.14 l.n.328/2000 e con particolare riferimento alla

progettazione individualizzata per il concreto accesso alle misure previste dalla l. 112/16.

Questa fase consentirà di modellizzare ed infrastrutturare un sistema che, in collaborazione con il Terzo Settore, rappresentato da Anffas ed il Settore Pubblico, superi l'attuale standardizzazione dei servizi e connessi sistemi di valutazione verso un modello di progettazione individualizzata e personalizzata che, partendo dai desideri, dalle aspettative e dalle preferenze espresse direttamente dalle persone con disabilità e/o chi se ne prende cura e carico, individuino tutti sostegni formali ed informali che, per qualità, quantità ed intensità, possano essere concretamente garantiti determinandone il miglioramento della propria qualità di vita.

La misurazione dell'efficacia dei sostegni erogati, l'identificazione di un apposito budget di progetto, la presenza di una figura di case manager, rappresentano gli elementi innovativi nell'attuale sistema di presa in carico che, unitamente agli strumenti della co-programmazione e co-progettazione, introdotti dalla Riforma del Terzo Settore, possono realmente modificare in meglio la prospettiva e la qualità di vita di milioni di cittadini con disabilità e loro familiari.

Contestualmente alla parte conclusiva della sperimentazione è partita anche l'attività di elaborazione e diffusione dei risultati che prevede la realizzazione di manuali e guide che verranno presentate a conclusione del progetto con un apposito evento.

La conclusione del progetto, a seguito della rimodulazione, è fissata per **dicembre 2021**.



Inclusi - dalla scuola alla vita

La rosa blu

INCLUSI

Dalla Scuola alla Vita. Andata e Ritorno.



Progetto selezionato da "Con i Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile. Il Fondo nasce da un'intesa tra le Fondazioni di origine bancaria rappresentate da Acri, il Forum Nazionale del Terzo Settore e il Governo. Sostiene interventi finalizzati a rimuovere gli ostacoli di natura economica, sociale e culturale che impediscono la piena fruizione dei processi educativi da parte dei minori. Per attuare i programmi del Fondo, a giugno 2016 è nata l'impresa sociale Con i Bambini, organizzazione senza scopo di lucro interamente partecipata dalla Fondazione CON IL SUD. www.conibambini.org

Inclusi - dalla scuola alla vita

Mettere in luce l'importanza per studenti con disabilità di avere al loro fianco dei "mediatori specifici", persone e strumenti, che possano supportare attività comuni e condivise con la comunità, cercando di ricordare scuola, territorio, famiglia e Progetto di Vita: è questo l'obiettivo primario del progetto **"Inclusi - dalla scuola alla vita"**, iniziativa selezionata da "Con i Bambini" nell'ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile.

Alla base vi è la consapevolezza che se la condivisione di cui sopra non avviene, la scuola rischia di rimanere una monade completamente separata dal contesto in cui lo studente si ritrova a vivere quando invece una scuola inclusiva deve descrivere l'offerta in termini di fruibilità ed accessibilità per tutti indicando gli interventi per superare ostacoli e difficoltà e per rispondere alle esigenze educative speciali e allo stesso tempo la comunità educante deve concorrere a creare un sistema in cui ci si riconosca ed offra opportunità educativa oltre la scuola.

Nell'ambito di questo progetto, **Anffas Nazionale ha il coordinamento dell'azione dal titolo "Verso i diritti umani: autodeterminazione, sostegni ai processi decisionali, autorappresentanza"** il cui obiettivo è attivare percorsi di sostegno ai processi decisionali - così come previsto dall'art. 12 della Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità - all'autodeterminazione, alla partecipazione attiva ed auto-rappresentanza degli alunni e studenti con disabilità (in particolare del neurosviluppo) grazie all'acquisizione e diffusione di metodi alternativi di comunicazione (CAA e EASY TO READ), di metodologie innovative e pratiche e l'utilizzo di strumenti tecnologici accessibili. Ad oggi Anffas sta realizzando dei kit di lavoro (guide/dispense, pillole formative a distanza, raccolte di risorse disponibili, realizzati sia in modalità cartacee che e-book) rivolti a insegnanti/operatori, familiari, alunni con e senza disabilità che saranno di supporto alle attività laboratoriali e formative che saranno rivolte al

personale scolastico (insegnanti curricolari e di sostegno, assistenti all'autonomia e comunicazione, assistenti all'igiene personale), operatori del sistema di presa in carico concernenti le modalità di adeguato sostegno ad autodeterminazione ed auto-rappresentanza. Come da attività progettuali, Anffas fornirà altresì percorsi di accompagnamento e supporto ai genitori e familiari degli alunni e studenti con disabilità sulle modalità per fornire sostegno ai propri figli nella direzione dell'obiettivo sopra indicato e sostegno specifico agli alunni e studenti con disabilità per autodeterminarsi, autorappresentarsi

e prendere decisioni. In ultimo Anffas curerà la formazione di gruppi aperti, partecipati ed inclusivi per sostenere e promuovere l'educazione ai diritti umani, la cittadinanza attiva, l'autodeterminazione e l'autorappresentanza nel contesto scuola e nel contesto sociale, coinvolgendo i pari in attività laboratoriali/di gruppo/di peer support e promuoverà attività di sensibilizzazione verso tutta la comunità educante attraverso un linguaggio accessibile.

Per continuare ad essere aggiornati sul progetto "Inclusi" è possibile consultare la pagina dedicata sul sito Anffas a [questo link](#).



Univers@bility, un nuovo progetto culturale per promuovere dialogo e condivisione in materia di disabilità

La rosa blu

Univers@bility, un nuovo progetto culturale per promuovere dialogo e condivisione in materia di disabilità

Univers@bility

È stato presentato ufficialmente il 7 giugno u.s. Univers@bility, iniziativa di Vannini Editoria Scientifica, di cui Anffas è partner unitamente al Consorzio La Rosa Blu, riscuotendo un grande successo tra tutti i partecipanti all'evento. Ideato con l'obiettivo di promuovere le relazioni, il dialogo e la condivisione di esperienze e buone prassi tra le realtà del Terzo Settore che si occupano di disabilità (intellettive, del neurosviluppo e non solo), questo importante progetto culturale vuole promuovere la diffusione delle conoscenze del modello basato sui diritti umani, civili e sociali e della Qualità della Vita, nel rispetto dei paradigmi introdotti dalla Convenzione Onu sui Diritti delle Persone con Disabilità.

Obiettivi del progetto:

- Favorire la crescita e lo sviluppo, il dialogo e la collaborazione tra tutte le associazioni che si occupano di disabilità;
- Riunire persone con disabilità e famiglie che fanno parte delle associazioni perché possano condividere esperienze, opportunità e diritti;
- Fornire alle persone con disabilità, alle famiglie e alle associazioni una serie di servizi, facilitazioni, prestazioni e benefici economici;
- Promuovere il miglioramento continuo

della qualità di vita di tutte le persone con disabilità, dei loro familiari e degli operatori.

Il progetto ha respiro nazionale e coinvolge persone con disabilità, famiglie, associazioni, professionisti e aziende che insieme possono concorrere a cambiare realmente l'ordine delle cose e garantire un futuro nuovo, inclusivo. Migliore.

Univers@bility prevede:

1. **La rivista in formato e-book** (anche questa presentata attraverso il numero zero e lanciata il 7 giugno e che è possibile sfogliare e scaricare cliccando qui,) che ha come focus la Qualità di Vita delle persone con disabilità e che è strutturata seguendo l'articolazione degli 8 domini della Qualità di Vita (Schalock & Verdugo Alonso, 2008 – riadattamento di Lombardi, 2013), occupandosi delle esperienze "sul campo", del "saper fare", e spostando il focus dalla costruzione e condivisione di sapere scientifico alla raccolta delle esperienze, validate scientificamente, di chi quel sapere cerca di mettere in pratica ogni giorno, in ogni regione italiana;
2. **Il portale web www.universability.it**, sito che è stato ideato per voler essere una vera e propria piazza virtuale per favorire l'incontro, il dialogo, la proget-

tazione, la condivisione e la promozione al fine di migliorare la Qualità della Vita di tutti

3. **L'e-commerce solidale** diviso per categorie e strutturato come un centro commerciale on-line. Ogni articolo presente nel nostro e-commerce è pensato per il miglioramento della Qualità della Vita: libri, ausili, prodotti solidali e molto altro per contribuire a fare del bene facendosi del bene.

Grazie al patto di solidarietà "*Diamoci una mano*", inoltre, viene garantito il sostegno solidale alle realtà associative aderenti al progetto. Al momento della sottoscrizione all'abbonamento viene infatti chiesto di indicare un ente aderente ad Univers@bility.

Grazie agli accordi con le aziende fornitrici di materiali e servizi, una percentuale di quanto speso verrà restituita dai fornitori all'ente scelto.

Molti i professionisti che collaborano alla rivista provenienti dalle seguenti realtà che operano nel Terzo Settore:

- FONDAZIONE SOSPIRO ONLUS
- ANFFAS
- LEDHA
- FORUM TERZO SETTORE MARTESANA
- CENTRO PAOLO VI ALESSANDRIA
- AMICO-DI
- OPERA DON ORIONE
- IESCUM

L'avventura di Univers@bility è iniziata!

Continuate a seguirla sul sito

www.universability.it



Il nuovo assetto della Fondazione Nazionale Anffas "Durante e Dopo di Noi"

La rosa blu

Il nuovo assetto della Fondazione Nazionale Anffas "Durante e Dopo di Noi"



In queste pagine si parla della **Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo di Noi** e del nuovo sito Internet della Fondazione.

Si spiega anche perché è importante pensare al Dopo di Noi e come si può fare per cercare di organizzare al meglio il Dopo di Noi delle persone con disabilità e delle loro famiglie.

Anche la Fondazione Nazionale Anffas Durante e Dopo di Noi è stata chiamata ad allinearsi rispetto alla Riforma del Terzo Settore che ha investito il mondo dell'associazionismo italiano: con la modifica del proprio Statuto la Fondazione ha difatti acquisito la qualifica di Ente Filantropico, **rafforzando il suo ruolo a sostegno del "Durante e Dopo di Noi" delle persone con disabilità, in particolare con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo, e dei loro familiari che, divenuti anziani, necessitano an-**



ch'essi di adeguati sostegni unitamente ai loro congiunti.

Per raggiungere i propri obiettivi, la Fondazione lavorerà quindi per diffondere la cultura del dono e l'utilizzo dei servizi di intermediazione filantropica affinché le risorse raccolte attraverso le campagne di raccolta fondi attive sul territorio nazionale vengano destinate principalmente a sostegno dei progetti promossi dalle Anffas locali nel rispetto dei paradigmi culturali sanciti dalla **Convenzione ONU sui Diritti delle Persone con Disabilità, nella fattispecie al diritto di poter scegliere dove, come e con chi vivere (art.19) nonché al diritto di ogni persona con disabilità ad un proprio progetto di vita individuale come sancito all'art.14 della Legge 328/2000.**

Ma ciò può essere realizzato solo seguendo una strategia. Pertanto, come primo atto operativo la Fondazione si è dotata di un proprio sito Internet (www.fondazioneanzionaleanffas.it) con cui promuovere il suo operato e permettere la navigazione di tutti coloro interessati ad approfondire le tematiche affrontate, a partire dalla sua *mission* fino alle modalità di sostegno utili per promuovere la cultura del Durante e del Dopo di Noi e a garantire una migliore Qualità di Vita per tutte le perso-

ne con disabilità nel loro percorso verso l'età adulta nonché dei loro familiari.

Si tratta di uno strumento progettato principalmente per le famiglie e le associazioni operanti sul tema, interne ed esterne alla rete Anffas, cui garantire anche attraverso l'iscrizione in newsletter (<https://www.fondazioneanzionaleanffas.it/iscriviti-alla-newsletter/>) informazioni, supporto ed accoglienza con modalità di fruizione che siano semplici, veloci ed intuitive.

Tutto questo per ribadire come la Fondazione si pone quale intermediaria con le realtà locali sulle tematiche trattate, a totale disposizione di tutta la grande famiglia Anffas, anche attraverso la programmazione di iniziative formative ed informative, la pubblicazione e la divulgazione di documenti e materiali utili, il lancio di campagne di sensibilizzazione e raccolta fondi.

La Fondazione Nazionale Anffas "Durante e Dopo di Noi" è pronta a realizzare e sostenere ogni intervento atto a creare un futuro sereno ai nostri figli, fratelli, sorelle o cari...

Da sogno a realtà, unisciti a noi per realizzare i progetti del durante noi.


Sostieni la Fondazione. Fai una donazione o scopri il programma lasciti testamentari.

Cosa puoi lasciare alla Fondazione

- UNA SOMMA DI DENARO
- UN OGGETTO PREZIOSO come un quadro un'opera d'arte o un gioiello (bene mobile)
- UN APPARTAMENTO (bene immobile)
- TUTTO IL TUO PATRIMONIO

Un'altra forma di sostegno: La Polizza Vita. L'importo che verrà maturato con il decesso dell'intestatario della polizza andrà a beneficio di chiunque è indicato all'atto della stipula, e non è parte del patrimonio ereditario. L'indicazione del beneficiario nella polizza può essere cambiata in qualunque momento.

La “**Legittima**”: L’ordinamento italiano prevede che i diritti della tua famiglia e dei tuoi eredi diretti (coniuge, ascendenti e discendenti in linea retta) siano sempre tutelati. Per legge infatti la parte maggiore del tuo patrimonio è sempre riservata e a loro garantita dalla quota legittima.



La “**Quota disponibile**”: Nel testamento, però, puoi scegliere di destinare una parte dei tuoi beni al futuro di chi rispecchia i tuoi valori. La tua scelta di fare un lascito testamentario solidale, infatti, ha uno spazio libero che ovviamente non lede gli interessi legittimi dei tuoi familiari. Si chiama quota disponibile.

SEI UN FAMILIARE DI UNA PERSONA CON DISABILITÀ?

SEI UNA ASSOCIAZIONE CHE SI OCCUPA DI DISABILITÀ?

SCRIVICI PER AVERE MAGGIORI INFORMAZIONI IN MODO DIRETTO E RISERVATO!

FONDAZIONEDOPODINOI@ANFFAS.NET



SCEGLI ANFFAS UNA GRANDE FAMIGLIA DI FAMIGLIE PER IL TUO 5X1000

**Tante possibilità di scelta, un solo obiettivo:
mettere al centro le persone con disabilità rare e
complesse e salvaguardarne diritti e servizi!**

Destinare il 5 per mille ad Anffas significa scendere in campo al fianco delle persone con disabilità e delle loro famiglie, contribuendo a contrastare ogni forma di discriminazione, esclusione e segregazione sociale.

**Scopri come donare il tuo 5X1000
all'Anffas più vicina a te**

www.anffas.net

